SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 118

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 15 gennaio 1991)

INDICE

ANGELONI: per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il rilancio socio-economico-ambientale della zona colpita dal grave incidente occorso alla Farmoplant di Massa (Massa Carrara) (4-01970) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) *Pag.* 4173

per la sollecita emissione per la zona industriale apuana (Massa Carrara) della dichiarazione di «area ad alto rischio di crisi ambientale» al fine di favorire il recupero e la reindustrializzazione della zona medesima (4-05087) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4174

BERNARDI: sullo scontro avvenuto nella notte del 20 agosto 1990 sull'autostrada A 16 Napoli-Bari tra un pullman di turisti e un TIR (4-05253) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4175

BERTOLDI: sulla riduzione da parte delle Ferrovie dello Stato della percorrenza chilometrica degli abbonamenti mensili riservati agli studenti (4-04360) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4177

BOATO ed altri: sulle iniziative che si intende assumere in relazione alla situazione venutasi a creare a Bolzano a seguito della vertenza tra la società Italia, appaltatrice di alcuni servizi per conto dell'ente Ferrovie dello Stato, ed i propri dipendenti (4-05029) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4178

BOSCO: sulla legittimità dell'autoscioglimento della commissione Luzzatti incaricata dal Ministero dei trasporti di accertare le cause dell'esplosione nel cielo di Ustica del DC 9 Itavia, avvenuta il 27 giugno 1980 (4-04992) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 4180

BOSSI: per un intervento presso l'Alitalia volto a garantire, in previsione del mercato unico europeo, il potenziamento delle strutture e dei servizi, con particolare riferimento alla diversificazione delle basi operative (4-04624) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4183

CASADEI LUCCHI, CAPPELLI: per un intervento presso la SIP affinchè riveda la propria articolazione distrettuale e la modalità operativa in provincia di Forlì, al fine di dotare l'area territoriale cesenate di adeguate strutture (4-05169) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 4185

CITARISTI: per un intervento volto ad evitare il declassamento della stazione ferroviaria di Pontida (Bergamo) (4-04996) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4187

CORLEONE: sugli accertamenti effettuati a seguito della scoperta a Lentini (Siracusa) di una discarica abusiva di *container* contenenti rifiuti ospedalieri radioattivi, con particolare riferimento al transito di detta merce presso la stazione ferroviaria di Catania (4-01772) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4188

sulla veridicità dell'affidamento dell'appalto per la pulizia delle stazioni ferroviarie di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Venezia e di Bari alla ditta Agizza nei cui confronti penderebbe un procedimento per riciclaggio di denaro (4-05106) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 4189

CORLEONE ed altri: per un intervento volto ad evitare la realizzazione della condotta di derivazione delle acque del fiume Simeto (4-05403) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4190

DIONISI: per l'ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria Rieti-Antrodoco-L'Aquila-Sulmona (4-04434) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4191

DUJANY: sul comportamento di un'impiegata dell'ufficio postale di Trieste nei confronti della rappresentante del Sindikat slovenske in quanto l'indirizzo di una raccomandata era scritto in lingua slovena (4-05416) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 4193

FILETTI: sugli intendimenti dell'ente Ferrovie dello Stato in merito alla destinazione del terreno residuato dalla rimozione del vecchio binario ferroviario della linea Messina-Catania all'altezza della contrada Porticatozzo nel comune di Aci Castello (4-05167) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4194

FOSCHI: sul ritardo nella definizione della pratica di ricongiunzione contributiva del signor Domenico Pazzini (4-05703) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4195

GIUSTINELLI: per un intervento volto ad ovviare alla carenza di magistrati presso gli uffici giudiziari di Terni (4-05093) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4196

IANNIELLO: per un intervento presso l'INPS volto al ripristino della erogazione delle prestazioni, arbitrariamente sospese, per i soci delle cooperative agricole sottoposte ad accertamenti da parte degli ispettorati del lavoro o della autorità giudiziaria (4-04663) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4198

IMPOSIMATO ed altri: sui provvedimenti che il Ministro dell'ambiente intende adottare per prevenire i danni provocati all'ambiente dal funzionamento a Caiazzo (Caserta) di un opificio per la concia delle pelli (4-04874) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4199

per l'adozione di provvedimenti volti ad accertare i danni prodotti dal funzionamento della «Cava Statuto», sita in Vitulazio (Caserta) (4-05313) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) *Pag.* 4201

LONGO: sulle misure che si intende assumere in relazione alla grave situazione determinatasi nei comuni di Albignasego, Selvazzano, Terrassa, Battaglia (Padova) e Fossò (Venezia) ai danni di numerose famiglie, coinvolte nel rischio di fallimento delle società immobiliari di proprietà del signor Mario Grego (4-04918) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 4206

MANZINI: sulla ventilata chiusura delle carceri mandamentali del comune di Pavullo (Modena) (4-04260) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4207

MONTINARO, IANNONE: per un intervento presso l'ente Ferrovie dello Stato affinchè siano completati in breve tempo i lavori di realizzazione del magazzino di approvvigionamento di Cervaro (Foggia) (4-04572) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4207

NEBBIA: per un intervento volto a dichiarare la zona industriale apuana (Massa Carrara) ad alto rischio ambientale, stante la presenza di numerose fabbriche inquinanti, anche al fine di ottenere i finanziamenti per la bonifica (4-05305) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4208

ONORATO: per un intervento volto a tutelare la salute dei detenuti Susanna Ronconi e Sergio Segio in sciopero della fame in segno di protesta per la mancata concessione a quest'ultimo dell'ammissione al lavoro esterno (4-03925) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4211

PIZZOL: sulle iniziative da assumere in relazione alla presenza di una discarica abusiva in località Santa Rosa nel comune di San Vendemiano (Treviso) (4-05273) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4214

POLLICE: sull'opportunità di dichiarare il territorio di Massa Carrara-Montignoso zona ad alto rischio ambientale e di realizzare un piano organico per la bonifica e la qualificazione delle attività di tale territorio (4-00939) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4215

per un'inchiesta sull'eventuale presenza di agenti inquinanti nel frumento importato dall'Europa orientale e stoccato nei magazzini della Silos Granari Sicilia del gruppo Ferruzzi e sulla cessione all'AIMA di prodotti agricoli di produzione estera

(4-02566) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 4217

sull'attività dell'ufficio ispezione dell'ASST prima zona Milano-Torino, con particolare riferimento ai casi del revisore Vera Boattini e della dottoressa Leda Pozzi (4-03929) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 4223

sul giudizio del Governo in merito alla vicenda relativa all'omicidio di Asiba Amhetovic, avvenuto il 1° febbraio 1990 in una comunità di nomadi installata alla periferia di Palermo (4-04424) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4226

sui motivi per i quali non sono state comminate le previste sanzioni disciplinari ai dipendenti dell'ASST di Milano accusati di truffa (4-05171) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 4227

per un intervento volto ad accertare le cause dell'inquinamento del fiume Follone, nel territorio del comune di San Marco Argentano (Cosenza) (4-05337) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4228

sulla nomina del contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino a commissario straordinario per le alghe in Adriatico (4-05457) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4229

PONTONE: per un intervento volto ad evitare la vendita da parte della Banca d'Italia del proprio pacchetto azionario della Società per il risanamento di Napoli (4-05104) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 4230

SANESI, FILETTI: sulle notizie relative all'acquisto da parte del Monte dei Paschi di Siena di una banca di Canicattì (Agrigento) (4-04753) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) *Pag.* 4231

SPETIČ: sul comportamento tenuto da un'impiegata dell'ufficio postale di Trieste nei confronti della rappresentante del Sindikat slovenske in quanto l'indirizzo di una raccomandata era scritto in lingua slovena (4-05425) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 4232

VISIBELLI: sulla gestione del servizio di nettezza urbana del comune di Barletta (Bari) da parte della società appaltatrice (4-04671) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4233

VISIBELLI, SPECCHIA: sull'opportunità di intensificare i controlli sulle derrate alimentari importate nel nostro paese ed in particolare sulle importazioni di cereali avvenute dopo la contaminazione radioattiva di Chernobyl e per l'adeguamento della nostra legislazione a quella più avanzata esistente in altre nazioni europee (4-02216) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 4235

sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Barletta (Bari) (4-04500) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4239

ZANELLA: per un intervento volto ad adeguare la situazione delle esattorie della provincia di Treviso alle norme del decreto ministeriale 10 ottobre 1989, con il quale sono stati fissati i termini per l'attuazione dei servizi di esattoria (4-04972) (*) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 4241

(*) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 105 del 31 luglio 1990.

ANGELONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che in seguito al grave incidente verificatosi nello stabilimento Farmoplant-Montedison di Massa il 17 luglio 1988 sono state presentate nei due rami del Parlamento numerose interpellanze e interrogazioni volte a conoscere le cause dell'incidente, la reale consistenza dell'incidente medesimo e lo stato di tossicità e di nocività per la popolazione e l'ambiente dovuto alla fuoriuscita dei gas e delle acque inquinate;

atteso che molti dei parlamentari interroganti hanno sollecitato il Governo ad assecondare le richeste dei cittadini di Massa che, a larghissima maggioranza, hanno chiesto la chiusura della fabbrica e la bonifica e il recupero della stessa e di altri contermini stabilimenti chimici;

preso atto che il Consiglio dei ministri, con opportuno provvedimento, ha disposto la chiusura cautelativa per sei mesi di tutte le attività dello stabilimento Farmoplant di Massa e, tramite i competenti Ministri della protezione civile e dell'ambiente, ha deciso altresì di affiancare l'attività svolta – in maniera efficace ed encomiabile – dai tecnici della USL di Massa;

considerato:

che il settore industriale della provincia di Massa-Carrara sta vivendo una crisi senza precedenti, se si tiene conto che dal 1981 al 1987 l'occupazione è diminuita di oltre cinquemila unità mentre la disoccupazione è aumentata enormemente;

che il settore più colpito è quello legato alle aziende siderurgiche e chimiche dei gruppi IRI ed ENI, perciò delle partecipazioni statali;

tenuto conto:

che fatti recenti legati alla crisi della siderurgia e delle cokerie fanno prevedere la perdita di circa altre mille unità lavorative, col rischio che possa generarsi – per questa via – una vera e propria uscita delle partecipazioni statali dalla zona industriale apuana, nella quale esse hanno avuto, per molti anni, una presenza fondamentale;

rilevato che il grave incidente della Farmoplant, oltre ad avere generato un forte e giustificato allarme circa i problemi di ordine igienico-sanitario e di salvaguardia della vita, ha causato per l'immediato futuro, se non verranno adottati con tempestività efficaci provvedimenti, ingenti danni alle strutture dell'economia locale, con particolare riferimento ai settori turistico-alberghiero e connessi, dove si sono registrate vere e proprie fughe in massa di turisti italiani e stranieri e sistematiche disdette di quasi tutte le prenotazioni per tutto l'arco della stagione estiva;

visto che alla luce di quanto affermato esistono tutte le condizioni di carattere igienico-sanitario, ambientale ed economico-occupazionale perchè il territorio della provincia di Massa-Carrara venga inserito tempestivamente nei programmi di carattere nazionale *in itinere* (o in

appositi specifici piani) di bonifica ambientale, di reindustrializzazione, di potenziamento e rilancio del settore turistico,

l'interrogante chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in oridne alla nècessità di predisporre urgenti ed efficaci provvedimenti capaci di porre rimedio al recente disastro ecologico, al degrado ambientale in essere nel territorio di Massa-Carrara e al rilancio dello sviluppo socio-economico di una provincia così duramente provata.

(4-01970)

(20 luglio 1988)

ANGELONI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la zona industriale apuana, la maggiore fonte economica della provincia di Massa Carrara, è colpita da una crisi di notevoli proporzioni (4.500 posti di lavoro in meno negli ultimi 5 anni);

che soprattutto per quanto riguarda la presenza delle aziende delle partecipazioni statali si registra il quasi totale disimpegno con l'abbandono delle aree occupate (circa 1,5 milioni di metri quadrati);

che le aree così dismesse abbisognano, ai fini del loro recupero per i moderni usi di reindustrializzazione, di complesse operazioni di smantellamento, bonifica e spianamento, i cui costi economici non possono essere totalmente sostenuti dai possibili nuovi insediamenti;

che il recupero delle stesse aree è, peraltro, la fondamentale esigenza da soddisfare, per un sicuro rilancio dell'economia del territorio, che ha un tasso di disoccupazione ormai attorno al 20 per cento della popolazione attiva;

che occorre, pertanto, poter disporre di mezzi finanziari di provenienza pubblica, per coprire la maggiore spesa necessaria a rendere le aree in questione disponibili, in termini economici di mercato, per nuove attività produttive;

che la dichiarazione, per la zona industriale apuana, di «area ad alto rischio di crisi ambientale», ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, può consentire la messa a disposizione dei potenziali nuovi operatori dei mezzi finanziari indispensabili se si vuole favorire la ripresa di questa importante ed irrinunciabile struttura industriale;

che il Governo è stato invitato dalla risoluzione della Camera dei deputati (6-00065) del 29 luglio 1988 a predisporre le opportune provvidenze per aiutare l'economia apuana, dopo il grave incidente del 17 luglio 1988 presso la Farmoplant;

che, anche in considerazione di questo, il provvedimento qui richiesto appare uno degli atti possibili e dovuti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente condivida le vive preoccupazioni, ripetutamente ed in più sedi espresse dalle rappresentanze istituzionali locali e parlamentari e dalle organizzazioni sindacali, in ordine al degrado economico in cui versa la zona industriale apuana e l'intera provincia di Massa Carrara che denuncia un tasso di circa il 20 per cento di disoccupazione della popolazione attiva;

se, in relazione a ciò, lo stesso Ministro non ritenga di dover procedere – in tempi rapidi – alla emissione per la zona industriale apuana della dichiarazione di «area ad alto rischio di crisi ambientale»

allo scopo di consentire la messa a disposizione di eventuali nuovi operatori dei mezzi finanziari indispensabili per favorire la reindustrializzazione dell'area.

(4-05087)

(12 luglio 1990)

RISPOSTA.(*) – Le preoccupazioni manifestate in più sedi sia dalle rappresentanze istituzionali locali e parlamentari che dalle organizzazioni sindacali, sulla situazione di notevole compromissione ambientale della zona industriale apuana, ed in particolare della provincia di Massa Carrara, sono state condivise e recepite da questo Ministero.

Infatti, nel programma triennale 1989-1991, approvato con delibera del CIPE in data 3 agosto 1990, la provincia di Massa Carrara, sebbene non dichiarata area ad alto rischio ambientale, è stata inserita nel programma speciale ARIS (pagina 119) che prevede un finanziamento pari al 9 per cento di quanto stabilito per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge n. 305 del 1989, unitamente allo stabilimento Enichem di Manfredonia.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

BERNARDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere tutti gli elementi in suo possesso utili a ricostruire la dinamica dello scontro avvenuto nella notte del 20 agosto 1990 sull'autostrada A16 Napoli-Bari tra un pullman di turisti minturnesi e un Tir, in cui hanno trovato la morte nove persone e qualche decina è rimasta ferita.

In particolare si chiede di sapere lo stato dei due veicoli coinvolti nell'incidente e l'impegno lavorativo dei due autisti nelle precedenti quarantotto ore.

(4-05253)

(22 agosto 1990)

RISPOSTA. – In riferimento agli autoveicoli coinvolti nell'incidente oggetto dell'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si precisano di seguito tutti gli elementi di cui questo Ministero è a conoscenza:

a) Autobus FIAT 370 targato Roma 42019Y;
tara 114,50; altezza metri 3,10; larghezza metri 2,40;
sistema frenante ABS;
immatricolazione 4 giugno 1990;
chilometri percorsi 11.160;
stato di efficienza anteriormente all'incidente: buono;
locatario: autoservizi Riccitelli srl con sede in Latina, via Appia 1093. La locazione finanziaria si è avuta in data 15

giugno 1990 dalla Romaleasing spa, via Leone Dehn 71, Roma, tramite la concessionaria IVECO Romana Diesel di Roma, contratto n. 17207, pratica 32312.

Danni riportati nello scontro:

notevoli danni al lato anteriore, parte destra e centrale con asportazione completa della lamiera ed accartocciamento delle rimanenti parti oltre il parafango della ruota anteriore destra - fiancata sinistra strisciata - volante contorto - tutti i sedili, tranne quelli compresi nelle ultime file posteriori, scardinati dal proprio alloggiamento - gruppi ottici anteriori rotti - cronotachigrafo efficiente 100 km/h.

Il veicolo risulta assicurato con le seguenti polizze:

polizza n. 690494, responsabilità civile massimale 4 miliardi unico, compagnia L'Edera spa;

polizza Inc. n. 911235957/08 e polizza furto n. 939071861/00 compagnia SAI, agenzia di Formia;

b) Autoarticolato FIAT 170 NC 35/Acerbi, targato BG 843432 FO 9336, sprovvisto di documenti;

immatricolazione non accertata;
chilometri percorsi 160.433;
stato di efficienza del veicolo anteriormente all'incidente: buono;
proprietario: Giuseppe Mastrone residente in via Monte San Michele 20 - Gessate (Milano). Al momento dell'incidente l'autoarticolato trasportava un carico di 27.760 chilogrammi di pomodori in cassoni di plastica.

Danni riportati nello scontro:

1) semirimorchio:
al lato posteriore, parte sinistra centrale: piegamento ed introflessione sbarra antincastro - parte centrale pianale introflessa e squarciata - ripiano portaoggetti, costituito da intelaiatura in ferro, completamente ripiegato sui parafanghi allo spigolo anteriore sinistro;
2) trattore:
strisciatura ed ammaccatura su tutta la fiancata.

Il veicolo risulta assicurato.

Relativamente all'impegno lavorativo degli autisti dei mezzi coinvolti nelle quarantotto ore precedenti l'incidente, non si hanno dati ufficiali, in quanto è ancora in corso indagine penale promossa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ariano Irpino.

Titolare dell'inchiesta è il pubblico ministero dottor Cusani.

La ditta Riccitelli srl, locataria dell'autobus, a richiesta dell'ufficio provinciale di Latina, ha comunque fornito i seguenti dati.

Alla guida dell'autobus si trovava il signor Lidio Cardillo nato a Sessa Aurunca il 31 agosto 1963, che nelle 48 ore precedenti il sinistro avrebbe osservato il seguente orario lavorativo:

giorno 17 agosto 1990: a disposizione in deposito - ore lavorative 6,30;

giorno 18 agosto 1990: servizio turistico dalle ore 6 alle ore 15 - ore di guida 9;

giorno 19 agosto 1990: servizio turistico - partenza da Minturno ore 15, arrivo a Rionero in Vulture ore 24.

L'incidente è avvenuto alle ore 2 circa del giorno 20 agosto 1990; si deve però sottolineare che i dati di cui sopra sono stati forniti da una parte in causa ed al momento non verificabili.

Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, che è stata ricostruita dalla polizia stradale di Grottaminarda, che ha svolto rilievi ed indagini, è risultato che «in un tratto di strada in discesa, rettilineo, asciutto ed in buono stato di manutenzione, a causa della velocità irregolare, perchè superiore al limite di categoria e certamente non adeguata alle particolari circostanze ambientali, verosimilmente anche per una errata valutazione della velocità del veicolo che lo precedeva, l'autobus tamponava violentemente l'autoarticolato, che procedeva lentamente sulla corsia di marcia normale, in considerazione del tratto di strada in discesa e del carico trasportato».

Si fa riserva di fornire qualsiasi altro utile elemento dovesse venire a conoscenza di questa amministrazione.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

BERTOLDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato, in uno sforzo di razionalizzazione tariffaria del servizio, ha drasticamente ridimensionato a 250 chilometri la percorrenza possibile per gli abbonamenti mensili riservati agli studenti;

che nella provincia di Bolzano, dove non esiste alcuna facoltà universitaria, più di un terzo degli studenti iscritti all'università frequenta l'ateneo di Bologna, utilizzando una tessera ferroviaria mensile per la linea Bolzano-Bologna;

che il percorso ferroviario Bolzano-Bologna ha una lunghezza di 262 chilometri e questo impedisce l'utilizzo della tessera ferroviaria mensile a tariffa ridotta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che il rilascio delle tessere ferroviarie di abbonamento mensile agli studenti possa avere una percorrenza sufficiente a raggiungere le sedi universitarie più vicine, e specificatamente da Bolzano le sedi di Bologna e Venezia, e questo per garantire il diritto allo studio in tutte le sue caratteristiche.

(4-04360)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. – In merito al rilascio agli studenti universitari di un abbonamento ridotto mensile, anche per percorrenze superiori ai 250 chilometri, al fine di consentire loro di raggiungere da Bolzano le sedi universitarie più vicine di Bologna e Venezia, l'ente Ferrovie dello Stato

ha fatto presente che a decorrere dal 1° gennaio 1990 è entrata in vigore una ristrutturazione del settore degli abbonamenti ridotti che ha comportato la unificazione delle categorie di viaggiatori fruenti sia dell'abbonamento ridotto mensile che di quello settimanale.

È stata rimossa, in tal modo, ogni discriminazione fra i dipendenti del settore pubblico e di quello privato.

In base al suddetto provvedimento, l'ente ha previsto un unico limite di 250 chilometri per tutte le categorie di viaggiatori, ampliando altresì la gamma dei treni utilizzabili, favorendo soprattutto i viaggiatori fruenti dell'abbonamento settimanale.

Tuttavia, poichè tali modifiche avrebbero comportato un allargamento degli oneri sociali, è stato necessario ridurre il limite chilometrico (da 350 a 250 chilometri), previsto per determinate categorie, fra cui gli studenti universitari, nonchè apportare una riduzione del limite d'età (da 30 a 26 anni), previsto per questi ultimi.

Peraltro, l'ente fa presente che la riduzione del limite chilometrico è stata effettuata per realizzare un primo adeguamento alle normative delle principali reti ferroviarie europee, anche nell'ottica di pervenire gradualmente ad un allineamento delle offerte ferroviarie alle varie tipologie di clientela.

Inoltre, il carattere prettamente sociale della tariffa in questione, il cui onere ricade sulla collettività, non giustificava la conservazione dell'abbonamento oltre il limite di 250 chilometri, atteso che, in base a recenti studi, è emerso che gran parte del traffico pendolare utilizza il treno per percorsi non superiori a 100 chilometri.

A tale riguardo, infine, si fa presente che il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, ha stabilito la riduzione, relativamente al comparto sociale, dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191 del 1969.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. - *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la società Italia ha in appalto dalle Ferrovie dello Stato la manipolazione del collettame, il deposito bagagli, la pulizia di alcuni uffici e il carico-scarico dell'auto a seguito, a Bolzano e a Merano;

che la filiale di Bolzano-Merano della società Italia ha licenziato, al di fuori di ogni norma contrattuale, 7 dipendenti, senza che si capiscano neppure i criteri con cui sono stati individuati, portando come motivazione la riduzione dei costi imposta dall'ente Ferrovie dello Stato per lo stesso servizio, e rivalendosi quindi sui dipendenti per mantenere il margine di guadagno di prima, ma senza fornire ai sindacati la documentazione che dimostrerebbe questa variazione di introiti;

che, in seguito a questi licenziamenti, tutti e 42 i dipendenti della filiale della società Italia impiegati a Bolzano sono in sciopero da 25

giorni e che i servizi essenziali sono stati garantiti con un accordo fra i sindacati e i responsabili delle Ferrovie dello Stato, senza che la società Italia si sia minimamente interessata alle conseguenze del suo atteggiamento verso gli obblighi che essa ha nei confronti delle Ferrovie dello Stato;

che i lavoratori dipendenti della società Italia sono disponibili a creare una cooperativa di servizio che assuma direttamente il lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questi fatti;

2) come sia possibile che la società Italia, pur non garantendo il servizio da un mese, possa mantenere l'appalto con le Ferrovie dello Stato;

3) quali iniziative immediate il Governo intenda assumere per risolvere una vertenza che mette sul lastrico 42 famiglie e sta assumendo aspetti e toni durissimi;

4) se questo episodio non si configuri come un esempio di gestione poco limpida dell'ente Ferrovie dello Stato, e se non sia preferibile che ad assumere il lavoro sia una cooperativa di servizio, anzichè una società che funge da intermediario senza saper rispettare i contratti di lavoro.

(4-05029)

(5 luglio 1990)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che nel contratto n. 16 del 1988 cui si fa riferimento nell'interrogazione, stipulato con la società Italia di Grosseto, riguardante la prestazione di servizi nelle stazioni di Bolzano e Merano, per il triennio 1988-1990 erano previste quote mensili fisse da erogare da parte dell'ente medesimo all'appaltatore, nella misura di 185 milioni di lire.

Nel corso del 1989 l'assegno mensile è stato ridotto a 182 milioni e successivamente (marzo 1990) a 160 milioni per rientrare nei limiti di *budget* assegnato per l'anno 1990.

In presenza di tale riduzione dei compensi la predetta società Italia ha, pertanto, messo in atto il licenziamento di 7 unità lavorative ritenute esuberanti, provocando astensioni dal lavoro ed altre forme di protesta da parte dei lavoratori.

Si fa presente che presso la società Italia è allora intervenuta la provincia autonoma di Bolzano per chiedere la revoca dei licenziamenti; dopo più trattative ed incontri tra la società Italia e le organizzazioni sindacali, in data 11 luglio 1990, presso l'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano è stato stipulato un accordo nel quale è stato previsto anche il ritiro dei licenziamenti effettuati.

A partire, quindi, dal 13 luglio 1990, i servizi nei due impianti sono stati regolarmente ripristinati con la ripresa del lavoro di tutti i dipendenti.

L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere, inoltre, che, per le prestazioni non rese nel periodo degli scioperi, alla società Italia non sono stati corrisposti emolumenti per circa 216 milioni di lire.

In tale circostanza, da parte dell'ente Ferrovie dello Stato è stata presa in considerazione anche l'eventualità di una rescissione del contratto, ma tale ipotesi è stata abbandonata in quanto, secondo gli articoli 12 e 18 del capitolato mod. M.436/9, la rescissione può essere applicata «solo nel caso di ingiustificata e grave inadempienza direttamente imputabile all'appaltatore» e non, come nel caso di specie, in seguito al verificarsi di astensioni dal lavoro del personale dipendente dall'appaltatore.

È, pertanto, venuto a cadere il proposito dei dipendenti della società Italia di costituirsi in cooperative e di rilevare l'appalto.

L'ente Ferrovie dello Stato precisa, infine, che nell'accordo, siglato in data 26 luglio 1990, è stato previsto un assegno mensile da erogare alla società Italia di entità pari a 184 milioni non revisionabili ed il mantenimento del posto di lavoro per tutte le maestranze nonchè un aumento delle prestazioni previste in contratto.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

BOSCO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che, a seguito del tragico evento dell'esplosione nel cielo di Ustica del DC 9 Itavia il 27 giugno 1980, il Ministro dei trasporti, in adempimento degli articoli 827 e 1326 del codice della navigazione, nominava con decreto del 28 giugno 1980 la commissione tecnico-formale cui la legge stessa attribuisce il compito di procedere all'accertamento delle cause e delle responsabilità dell'incidente;

che la commissione, presieduta dal dottor Luzzatti, ha presentato al Ministro dei trasporti:

una prima pre-relazione il 31 luglio 1980 (trasmessa dal Ministro il 6 agosto alla Camera dei deputati che ne diede comunicazione nel resoconto parlamentare del 26 agosto 1980);

una seconda pre-relazione aggiornata al 5 dicembre 1980 (trasmessa il 13 dicembre 1980 alla Presidenza della Camera dei deputati, che ne diede notizia il 18 dicembre 1980);

una terza pre-relazione del 13 marzo 1982, consegnata al Ministro, della quale non si conosce se sia stata o meno trasmessa al Parlamento;

che quest'ultima relazione si conclude con la seguente pagina:

«Causa dell'incidente è stata la deflagrazione di un ordigno esplosivo.

Al momento non si è in grado di affermare se l'ordigno fosse stato collocato a bordo prima della partenza ovvero provenisse dall'esterno dell'aeromobile.

È possibile che le ulteriori analisi di laboratorio permettano di individuare la natura dell'ordigno esplosivo ed il suo relativo posizionamento al momento della deflagrazione; in caso contrario l'unica strada ancora percorribile e quella di tentare di localizzare e successivamente di fotografare e/o recuperare i relitti.

La commissione, considerando i tempi necessari per eseguire dette analisi, 2-3 mesi, ed i tempi ancora più lunghi, per l'eventuale

localizzazione e recupero dei relitti, per le quali operazioni si allegano a parte due studi, ha ritenuto doveroso anticipare le conclusioni certe a cui è pervenuta, riservandosi di completarle non appena in possesso di nuove evidenze»;

che le analisi cui la commissione fa esplicito riferimento sono quelle dalla medesima richieste (unitamente al magistrato) all'ente inglese AIB;

che tali analisi conclusive furono consegnate dagli inglesi al magistrato italiano il 5 ottobre 1982 e da questo inviate alla commissione dopo un anno e mezzo;

che la stessa commissione Luzzatti pubblicò tra gli allegati della relazione del 13 marzo 1982 un documento dell'AIB consegnato alla commissione e al magistrato il 5 novembre 1981, documento che rappresenta il risultato delle prime indagini condotte sui reperti dell'aereo relativamente alle quali si afferma:

la penetrazione multipla ad alta velocità delle suppellettili della cabina, in particolare dei cuscini e delle poltrone, da parte di particelle è una caratteristica comunemente associata alla detonazione di un dispositivo esplosivo entro la cabina dei passeggeri;

questa prova non viene rinvenuta nei casi di cedimento strutturale derivante da difetti di materiale, sovraccarico strutturale o collisioni in aria;

il DC 9 Inex Adria che è stato interessato da una collisione in aria sopra Zagabria in Iugoslavia nel 1976 è stato un caso in cui, sebbene fosse avvenuto un cedimento strutturale grave da un'altezza di 33.000 piedi, non fu trovata traccia di penetrazione ad alta velocità nelle suppellettili di cabina;

che la commissione ha svolto l'inchiesta secondo le procedure ICAO, specificate nel documento n. 6920 AN/855, e che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 829 del codice della navigazione, ha redatto la relazione del 1982;

che nella prima fase dell'inchiesta, luglio 1980-ottobre 1982, i rapporti tra la commissione tecnico-formale e il magistrato della procura della Repubblica competente – che costituiscono le due autorità cui il nostro ordinamento affida, sia pure a titolo diverso, la medesima finalità di individuare le cause e le responsabilità dell'incidente – furono improntati ad una piena e totale collaborazione che venne peraltro di fatto a cessare subito dopo la consegna della terza relazione della commissione Luzzatti e prima che fossero noti i risultati delle analisi ABI-RARDE; da quel momento la commissione Luzzatti ridusse la sua attività; infatti, dagli atti risulterebbe una sola riunione verso l'aprile 1984, cioè quando il magistrato fece conoscere i risultati dell'indagine ABI; successivamente il magistrato nominò un collegio peritale cui affidò la risposta ad alcuni quesiti ed anche l'operazione di recupero del relitto del DC 9; infine nell'aprile del 1986 la commissione Luzzatti giunse ad adottare un provvedimento *sui generis* di autoscioglimento, di cui il Ministro dei trasporti *pro tempore* «prese atto»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri dei trasporti *pro tempore* siano stati informati, e con quali atti, della cessazione della collaborazione tra commissione e magistrati e della conseguente sospensione di qualsiasi attività da parte

della commissione Luzzatti, e se non abbiano conseguentemente valutato, essendo titolari di uno specifico potere di inchiesta, l'opportunità di far funzionare comunque la commissione all'interno del proprio ordine, e ciò non solo per rispettare la legge ma anche per aver emanato il decreto di nomina della commissione medesima;

se sia stata chiesta una consulenza agli organi ausiliari della pubblica amministrazione in ordine alla legittimità del provvedimento di autoscioglimento della commissione Luzzatti;

se sia stato valutato dal Ministero il problema della definizione all'interno del proprio ordine della sfera di competenza della commissione tecnico-formale specie per quanto riguarda l'attività di acquisizione di dati, documenti ed eventuali giudizi tecnici;

se viceversa sia stata valutata e decisa l'opportunità di una piena e totale collaborazione tra i due organismi giungendo di fatto ad unificare l'indagine amministrativa con l'indagine processuale, con la conseguenza che nei primi due anni dell'inchiesta la commissione tecnico-formale ha svolto, in realtà ed impropriamente, le funzioni di organo tecnico del magistrato;

se il Ministero abbia valutato in qualche modo e con quale atto la portata della situazione venutasi a determinare con la sospensione della collaborazione tra magistrato e commissione tecnico-formale, verificatasi dal marzo 1982 al 15 marzo 1984, data in cui essa può ritenersi definitivamente conclusa con le decisioni assunte dal magistrato di formalizzare l'inchiesta, di nominare un collegio peritale cui viene affidata anche la direzione del recupero del relitto giungendo a non dare, per il rispetto delle norme di procedura, alla commissione tecnico-formale alcuna informazione nè preliminare, nè successiva, in ordine a tale operazione; al riguardo sarebbe utile conoscere se il Ministero abbia valutato in tutta la sua portata una simile situazione che non solo ha posto la commissione, cui la legge affida una primaria responsabilità, in posizione di «stallo», ma ha anche influito sulle indagini svolte dal magistrato che di fatto dall'aprile 1982 al momento della nomina del collegio peritale – 1984 – è rimasto solo e senza alcuna collaborazione tecnica: per due anni, cioè, il paese rispetto ad un evento così tragico e complesso è rimasto privo, sia nell'indagine tecnico-formale che in quella processuale, di un pur indispensabile decisivo apporto tecnico;

se il Ministero, conclusivamente, abbia valutato la circostanza che le due inchieste previste dall'ordinamento giuridico, pur procedendo parallelamente, si svolgono su piani diversi ciascuno dei quali ha le proprie regole: l'indagine del magistrato è vincolata alle regole della procedura penale e quindi ad esempio non al rispetto delle procedure internazionali ICAO in materia di inchieste sui disastri aerei, mentre l'indagine della commissione tecnico-formale, operando sul piano dell'attività ispettiva della pubblica amministrazione, è certamente più libera ma dovrebbe essere vincolata a precise direttive che ne consentono di raggiungere le finalità indicate dalla legge.

(4-04992)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. - In merito ai quesiti formulati nell'interrogazione, si fa presente quanto segue:

con fogli del febbraio e settembre 1983 il presidente della commissione tecnico-formale informava il Ministro *pro tempore* della situazione di stallo dei lavori della commissione medesima in conseguenza della mancata consegna da parte dell'autorità giudiziaria delle risultanze del secondo ciclo di analisi, terminato il 5 ottobre 1982, effettuate dai laboratori dell'Aeronautica militare;

non risulta che sia stata richiesta una consulenza agli organi ausiliari della pubblica amministrazione. Si precisa, però, che è improprio parlare di autoscioglimento o di scioglimento in quanto le commissioni non vengono mai sciolte con apposito provvedimento amministrativo, ma cessano di esistere nel momento in cui esauriscono il loro incarico e la commissione in questione aveva assolto il suo incarico avendo individuato la causa del sinistro (ordigno esplosivo); comunque in mancanza di ulteriori elementi conoscitivi non avrebbe potuto precisare la natura dell'ordigno esplosivo;

non risulta che sia stata fatta alcuna particolare valutazione nella specifica circostanza in ordine alla sfera di competenza della commissione tecnico-formale, perchè trattasi di problema d'ordine generale dovuto, tra l'altro, alla mancanza del regolamento della navigazione aerea, esplicitamente richiamato dall'articolo 827 del codice della navigazione, nonchè all'assenza nel nostro sistema di un apposito organismo per la sicurezza del volo, come avviene in altri paesi aeronauticamente avanzati, ed infine al mancato recepimento formale dell'annesso 13 dell'ICAO (che peraltro viene di fatto seguito nelle sue prescrizioni);

la commissione ha potuto svolgere il proprio lavoro, almeno fino al marzo 1982, grazie alla disponibilità del sostituto procuratore Santacroce che ha sempre consentito l'accesso ai reperti ed alla documentazione posti sotto sequestro giudiziario; è ovvio che le due inchieste si muovevano su binari paralleli, in quanto il fine della ricerca della verità era comune, ma questo non significa che la commissione abbia svolto le funzioni di organo tecnico del magistrato, il quale aveva i suoi periti, anche se egli si è avvalso spesso della collaborazione della commissione;

per quanto riguarda l'interruzione della collaborazione tra magistrato e commissione, risulta che il Ministro *pro tempore* recepì quanto prospettatogli il 25 marzo 1986, in ordine all'impossibilità di proseguire nelle indagini per mancanza di ulteriori elementi conoscitivi e che egli prese atto della cessazione dei lavori da parte della commissione.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

BOSSI. - *Al Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il completamento del mercato unico europeo porrà le compagnie aeree della Comunità in diretta competizione tra loro;

che tale fatto comporterà un adeguamento delle strutture al fine di non perdere quote di mercato;

che fra i fattori di competitività ricadono primieramente la regolarità e puntualità del servizio;

che, al fine di garantire le migliori prestazioni all'utenza in tale ottica, le compagnie aeree straniere hanno da tempo provveduto, fra l'altro, a diversificare le basi operative;

che, in contrasto con tale tendenza, la compagnia di bandiera mantiene come sola base l'aeroporto di Roma Fiumicino;

che le conseguenze sono uno scadimento nella regolarità e nella puntualità del servizio, a causa dei continui trasferimenti di aeromobili ed equipaggi;

che gli scali dell'Italia settentrionale risultano particolarmente penalizzati, per cancellazioni e ritardi dei voli derivanti da tali trasferimenti,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo la compagnia di bandiera e le sue controllate non abbiano ancora attuato una diversificazione delle basi operative e se tale azione sia quantomeno prevista e con quali modalità.

(4-04624)

(22 marzo 1990)

RISPOSTA. – I servizi dell'Alitalia sono articolati in maniera da creare, sia su Milano che su Napoli, basi operative sussidiarie. Su questi due centri sono posizionati aerei ed equipaggi in sosta pronti a soddisfare le esigenze operative giornaliere. A Napoli inoltre vi è, come a Roma, una vera e propria base di armamento che provvede, tra l'altro, alle necessarie manutenzioni delle flotte di corto raggio del gruppo Alitalia.

Si fa inoltre presente che i risultati di regolarità e puntualità delle reti Alitalia/ATI si allineano con la media dei vettori europei; infatti nel 1° semestre del 1990 la regolarità dei voli Alitalia è stata del 99,1 per cento e la puntualità si è attestata sull'84,4 per cento e mentre per l'ATI i corrispondenti valori sono stati rispettivamente del 99,5 per cento e dell'83,0 per cento.

Nel giugno 1990 si è inoltre riscontrato un incremento della media che per l'Alitalia è stata del 99,7 per cento per la regolarità, dell'85,0 per cento per la puntualità e per l'ATI del 99,8 per cento e dell'89,3 per cento.

Riguardo ai trasferimenti di aeromobili ed equipaggi, l'Alitalia e l'ATI escludono, se non per fatti eccezionali, il ricorso a posizionamenti di aeromobili tra i vari punti delle loro reti.

Infatti attualmente e compatibilmente con le situazioni di traffico consolidate, le suddette compagnie movimentano solo equipaggi «fuori servizio» sui voli regolari di linea.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

CASADEI LUCCHI, CAPPELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la provincia di Forlì è ripartita in tre ambiti territoriali storicamente distinti ed aggregati intorno alle città di Forlì, Cesena e Rimini, cui fanno riferimento gli ambiti istituzionali di programmazione nonchè l'articolazione delle organizzazioni economico-produttive, associazionistiche statali, politiche, culturali e sociali;

che tale assetto è invece contraddetto dalla struttura distrettuale della SIP; infatti l'area del cesenate è stata fatta gravitare su ben tre distretti: quello di Cesena, con alcuni comuni più vicini; quello di Forlì, in cui ricadono i comuni di Verghereto e Bagno di Romagna, e quello di Rimini per i comuni di Savignano, Gatteo, San Mauro Pascoli, Borghi e Sogliano;

che vi è addirittura il comune di Gatteo diviso a metà con la parte a mare ricadente su Cesena e quella a monte su Rimini;

che si tratta di una evidente incongruenza fra il modo con cui è strutturata la realtà economica, sociale ed istituzionale e l'organizzazione di alcuni servizi essenziali, come appunto la SIP, che hanno come unica ottica quella interna all'azienda;

che tali scelte però finiscono per incidere negativamente allorchè si devono mettere in attuazione sistemi informatici tra strutture produttive, di servizio ed istituzionali operanti nello stesso ambito territoriale;

che ora si ha la notizia che sono in corso provvedimenti che peggiorano la situazione: infatti la direzione regionale emiliano-romagnola della SIP intende procedere alla realizzazione di un nuovo centro a Rimini anzichè a Cesena ove esiste inoltre la necessità di potenziare l'ufficio periferico trasformandolo in agenzia (le utenze dell'intero territorio cesenate superano le 60.000), al fine di dotarlo di quei servizi necessari ad un bacino economico produttivo e commerciale che ha notevoli rapporti in ambito europeo,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire nell'ambito delle proprie competenze affinchè la SIP riveda la propria articolazione distrettuale e la modalità operativa in provincia di Forlì, al fine di dotare l'area territoriale del cesenate di adeguate e razionali strutture e servizi.

(4-05169)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la concessionaria SIP, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, ha riferito che la struttura distrettuale della società è regolamentata dal Piano regolatore telefonico nazionale (PRTN) che delinea le caratteristiche generali e di struttura del sistema degli impianti telefonici ad uso pubblico e traccia la suddivisione del territorio nazionale in aree telefoniche.

Il Piano regolatore telefonico nazionale è approvato con decreto ministeriale ed è sottoposto a periodici aggiornamenti sulla base delle indicazioni fornite dai piani tecnici - anch'essi approvati con decreto ministeriale - al fine di adeguare la rete telefonica alle esigenze dell'utenza.

La scelta delle aree distrettuali viene effettuata in relazione alle situazioni geografiche e soprattutto in relazione all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'area stessa e con l'esterno (articolo 3 del Piano regolatore telefonico nazionale).

L'attuale assetto telefonico nella provincia di Forlì prevede i distretti di Forlì (5 settori), di Cesena (3 settori) e di Rimini (6 settori).

Qualora si volesse modificare l'attuale assetto tecnico/tariffario del territorio in esame, gli utenti interessati non ne trarrebbero alcun vantaggio economico, in quanto la tariffe interurbane – per comunicazioni che avvengono nell'ambito di un raggio di 100 chilometri – sono applicate in base alle distanze da settore a settore, indipendemente dal distretto di appartenenza.

D'altra parte sono numerosi i casi – sia nell'ambito territoriale del compartimento telefonico di Bologna che in ambito nazionale – di comuni facenti capo a circoscrizioni telefoniche diverse da quelle della provincia di appartenenza, in quanto la struttura telefonica segue propri criteri di funzionalità non necessariamente in linea con i confini amministrativi.

Per quanto concerne il comune di Gatteo, si precisa che lo stesso è telefonicamente diviso fra due settori diversi, secondo quanto previsto dal piano tecnico distrettuale esecutivo n. 0547/D/1973, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1975: la frazione di «Gatteo a Mare», distaccata dal resto del territorio comunale, è inserita nel settore di Cesenatico (distretto di Cesena) in quanto il relativo abitato è sorto in proseguimento dell'abitato di Cesenatico; il capoluogo comunale è, invece, inserito nel settore di Savignano sul Rubicone (distretto di Rimini).

Tale assetto è ampiamente giustificato, considerata la notevole distanza (oltre 8 chilometri) tra le due località.

Quanto ai provvedimenti in corso, si fa presente che l'organizzazione della concessionaria SIP prevede, in conformità del contratto nazionale di lavoro del personale, la creazione di Centri di lavoro impianti di abbonato (CLIA) ogni 50.000 utenti circa. Attualmente l'agenzia SIP di Rimini dispone di 3 Centri di lavoro impianti di abbonato ubicati rispettivamente a Riccione, Rimini e Cesena, che servono circa 190.000 utenti prevalentemente concentrati sulla costa.

Alla fine del corrente anno i suddetti abbonati supereranno il numero di 200.000, per cui la SIP, in base agli accordi contrattuali, creerà un nuovo Centro di lavoro impianti di abbonato che ubicherà a Rimini, dove cioè si è verificato il maggiore sviluppo.

Relativamente alla creazione di una nuova agenzia a Cesena, si fa presente che il numero medio di abbonati gestito dalle agenzie SIP è di oltre 200.000 con eccezione delle agenzie che coprono interi territori provinciali, le quali hanno meno di 100.000 utenti.

Attualmente gli abbonati sono 70.000 nel distretto di Forlì e 52.000 nel distretto di Cesena. In quest'ultima città è inoltre attivo un centro commerciale SIP con una dotazione di personale di 15 unità, organico esuberante rispetto alle esigenze locali; la copertura commerciale e tecnica di interesse della clientela è pienamente assicurata dalle strutture esistenti e, pertanto, l'apertura di una agenzia a Cesena non sarebbe giustificata.

In merito alle esigenze commerciali della clientela si deve sottolineare la modifica organizzativa, recentemente introdotta, che prevede la possibilità, per l'utenza residenziale, di accedere a tutta una serie di servizi commerciali - prima esplicati esclusivamente dagli uffici - per via telefonica.

Infatti, tramite il servizio telefonico gratuito «187», si possono stipulare contratti per nuovi allacciamenti, richiedere modifiche o traslochi di impianti esistenti o farsi installare accessori quali apparecchi addizionali, prese, eccetera.

Dal punto di vista, invece, prettamente tecnico-impiantistico, l'area territoriale di Cesena è già fornita di specifici centri di lavoro competenti per le attività di installazione e manutenzione di ogni tipo di apparecchiatura commercializzata dalla SIP.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(3 gennaio 1991)

CITARISTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere se risponda a verità la notizia che si avrebbe intenzione di declassare la stazione di Pontida in provincia di Bergamo a stazione «impresenziata».

Si fa notare che, oltre ai 150 utenti che quotidianamente usufruiscono del servizio ferroviario partendo a arrivando da questa stazione, esistono centinaia di turisti e di studenti che utilizzano il servizio ferroviario in occasione delle manifestazioni storiche legate al famoso «Giuramento», comitive in visita al celebre monastero di Pontida, dove si fermano anche studiosi per consultare la biblioteca ricca di 40.000 volumi.

Il declassamento della stazione a «impresenziata» lascerebbe i locali abbandonati alla mercè dei vandali e dei girovaghi, costringerebbe gli utenti del servizio ad attendere il treno esposti alle intemperie, particolarmente rigide durante la stagione invernale, e indurrebbe gli attuali e futuri utenti ad utilizzare mezzi propri intasando ancor di più le già affollate strade di comunicazione, in contrasto con la politica governativa e le indicazioni parlamentari che tendono invece a potenziare il servizio ferroviario.

Occorre dare atto che l'attuale personale, sia pure ridotto di numero, dà prova di efficienza e di lodevole spirito di sacrificio nell'adempimento del proprio dovere, anche se gli attuali locali della stazione necessiterebbero di urgenti interventi di manutenzione per evitare il completo degrado.

Per tutti questi motivi si chiede di sapere se non si ritenga opportuno non solo che l'attuale stazione non venga dichiarata «impresenziata», ma che vengano iniziati con empestività quei lavorai di restauro che servano a rendere almeno presentabile l'aspetto esterno di un edificio che ha un secolo di vita: in tal modo sarebbe conservato un patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato e si verrebbe incontro alle giustificate esigenze degli utenti.

(4-04996)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce di essere impegnato nell'adozione di una serie di provvedimenti per razionalizzare l'utilizzazione del personale, al fine di incrementarne la produttività, migliorando, nel contempo, la qualità del servizio offerto.

Fra detti interventi vi è l'automazione della manovra per la chiusura delle barriere di passaggi a livello, chiusura che, nel rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza, avviene tramite impulsi prodotti dallo stesso treno ad opportuna distanza. Ne derivano vantaggi sia nei tempi di interdizione del traffico stradale - che corrispondono alla marcia reale del treno - sia nei costi di gestione. La presenza del personale nella stazione di Pontida è allo stato giustificata dalla necessità di manovrare la chiusura del passaggio a livello adiacente, e non tanto dalla modesta entità del traffico viaggiatori.

L'ente ha programmato la realizzazione dei lavori per l'automazione di detto passaggio a livello e ritiene di poter trasformare Pontida in fermata «impresenziata» non appena completati i lavori stessi.

Assicura comunque l'ente che tale provvedimento non comporterà alcun disagio ai viaggiatori nè per l'attesa dei treni, perchè rimarrà disponibile la sala d'attesa, nè per l'acquisto dei biglietti, che potrà essere fatto, senza sostanziale aggravio, nelle stazioni di destinazione per gli abbonati, ovvero in treno per la clientela occasionale.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

CORLEONE. - *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei trasporti.* - Premesso:

che nei giorni scorsi sono stati scoperti a Lentini, all'interno di una discarica abusiva, un numero imprecisato di scatoloni chiusi in due *containers*, contenenti rifiuti ospedalieri speciali, i quali si sono rivelati composti di materiale con una radioattività superiore di 30-40 volte i valori normali;

che questi *containers* erano giunti alla discarica a bordo di camion che li avevano prelevati alla stazione ferroviaria di Catania,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che nella giornata del 14 giugno 1988 altri *containers*, contenenti materiale radioattivo, sono stati individuati e sequestrati alla stazione Bicocca di Catania;

quanti *containers* radioattivi siano transitati complessivamente nella stazione di Catania nelle ultime settimane e quali provvedimenti siano stati presi per decontaminare i vagoni e gli ambienti circostanti eventualmente inquinati;

se risulti che tale traffico, interrotto grazie all'intervento dei carabinieri, sia limitato agli episodi di cui è pervenuta notizia in questi giorni, e se si stiano svolgendo indagini per verificare se in altre occasioni fossero stati fatti trasporti di questo tipo, come potrebbe sembrare dal fatto che tutta la discarica risulta fortemente radioattiva;

se siano state svolte indagini da parte dei tecnici della università di Catania nei locali della stazione di Catania dove i vagoni che

trasportavano i *containers* hanno atteso di essere scaricati e soprattutto per accertare il livello di pericolosità nei confronti di quanti (operai delle ferrovie, trasportatori e altri), probabilmente ignari di quanto contenuto nei *containers*, li hanno avvicinati per compiere le numerose operazioni di trasporto e trasferimento necessarie;

se siano infine stati eseguiti controlli sulle persone che, per varie ragioni, sono state a contatto con il materiale sequestrato.

(4-01772)

(16 giugno 1988)

RISPOSTA. – In merito al rinvenimento, nel giugno del 1988, di rifiuti speciali ospedalieri in una discarica abusiva nel territorio di Lentini (Siracusa) si precisa quanto segue.

Il sindaco di Lentini autorizzò il prelievo di campioni di rifiuti per analisi da effettuarsi presso l'Istituto di igiene e profilassi di Catania e il pretore dispose il sequestro e la vigilanza della discarica in attesa dell'esito dei suddetti accertamenti.

Al riguardo, mentre l'Istituto summenzionato rilevava valori radioattivi superiori a quelli di fondo, il personale ENEA, per tali motivi intervenuto *in loco*, riscontrava una situazione di normalità, attribuendo l'esito delle precedenti analisi alla presenza di sostanze radioattive in soluzione evaporate a seguito dell'apertura dei *containers*.

Nel frattempo i Nuclei antisofisticazioni (NAS) procedevano al sequestro dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali ospedalieri della ditta «Studicom sas» sito in San Donato Milanese che, con autorizzazione regionale scaduta, gestiva l'attività di raccolta, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali provenienti da numerosi ospedali: la suddetta ditta risultava responsabile delle spedizioni in Sicilia dei rifiuti rinvenuti nella discarica in territorio di Lentini. Con ordinanza del Ministro della sanità, emessa in data 14 luglio 1988, venne disposto il trasferimento dei rifiuti per lo smaltimento presso l'impianto inceneritore di «Ponte Malnome» in comune di Roma.

In ordine all'entità del traffico di rifiuti speciali ospedalieri risulta che l'autorità giudiziaria ha avviato un'inchiesta di cui non si conoscono gli esiti.

Non risulta che siano stati eseguiti controlli sulle persone che, per varie ragioni, sono state a contatto con il materiale di che trattasi.

L'ente Ferrovie dello Stato ha inoltre precisato che in data 17 giugno 1988 fece intervenire un proprio esperto qualificato che, dopo accurate verifiche sui luoghi e sui veicoli che avevano trasportato i rifiuti speciali, rilasciò una certificazione attestante l'assenza di contaminazione di tipo radioattivo.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

CORLEONE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere:

se risponda a verità che l'appalto per la pulizia delle stazioni ferroviarie di Venezia e di Bari sia stato affidato alla ditta Agizza;

se corrisponda al vero che nei confronti della ditta Agizza è in corso un procedimento per il reato di riciclaggio di denaro;

se infine sia vero che per questa ultima ragione è stato tolto alla ditta Agizza l'appalto per la pulizia della stazione ferroviaria di Napoli.

(4-05106)

(24 luglio 1990)

RISPOSTA. – L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che alla società Agizza spa, con sede in Napoli, piazza Garibaldi 39, sono stati affidati in appalto i sottoelencati servizi:

pulizia della stazione di Venezia Santa Lucia e della sede compartimentale, con contratto in corso di rubricazione valido dal 1° settembre 1983 al 28 febbraio 1991;

pulizia vetture e prestazioni connesse nell'ambito del compartimento di Bari, con contratto n. 12 del 1987, valido dal 1° ottobre 1987 al 30 settembre 1992.

L'ente Ferrovie dello Stato riferisce, altresì, che la società Agizza non ha mai svolto il servizio di pulizia nella stazione ferroviaria di Napoli centrale.

L'appalto per il sopracitato servizio è stato affidato alla società Cisaf di Napoli, con contratto n. 20 del 1987, valido dal 1° ottobre 1987 al 30 settembre 1992 e precedentemente lo stesso servizio era stato affidato alla società Sbrocchi di Napoli, il cui contratto scadeva il 30 settembre 1987.

Quanto al presunto procedimento in corso nei confronti della società Agizza, per il reato di riciclaggio di denaro, si fa presente che il quesito posto esula dalla comptenza di questo Dicastero.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che con decreto dell'assessore al territorio e all'ambiente della regione Sicilia del 14 marzo 1984 è stata costituita la riserva naturale «Oasi del Simeto», che include il tratto terminale del fiume Simeto e le zone umide site nei pressi della foce;

che le finalità costitutive della riserva sono quelle di salvaguardare questa importantissima zona umida ed in particolare favorire ed incrementare le condizioni per la sosta e la nidificazione dell'avifauna ed il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea;

che negli ultimi anni le portate del fiume Simeto sono diminuite notevolmente a causa degli innumerevoli prelievi di acqua operati lungo tutto il corso del fiume;

che in particolare tutte le fluenze invernali del Simeto, nonchè le acque degli affluenti del fiume San Leonardo, verranno convogliate nel lago di Lentini dove è in fase di costruzione un serbatoio;

che il progetto della condotta di derivazione delle acque del Simeto non è stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto

ambientale in base a quanto disposto dal punto *i*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377;

che il prosciugamento del fiume Simeto per le conseguenze sull'asta terminale e sulle zone umide della foce risulta essere in contrasto con le norme di salvaguardia della legge n. 431 del 1985 per la deturpazione di bellezze naturali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga indispensabile adottare dei provvedimenti per scongiurare il grave danno ecologico che la captazione delle acque del Simeto arrecherebbe alle biocenosi del fiume e della riserva naturale «Oasi del Simeto», dato che si determinerebbe una sempre crescente intrusione di acqua marina per un'ampia fascia e l'arresto o il sensibile rallentamento dei processi autodepurativi del fiume;

se, in relazione a quanto sopra detto e in particolare considerando che le motivazioni che alcuni decenni fa avevano indotto la realizzazione del serbatoio oggi non sussistono più, mentre possono essere prese in considerazione soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente possibili che potrebbero essere perseguite per il soddisfacimento delle effettive esigenze dell'industria e dell'agricoltura, non si ritenga necessario inibire i lavori per la realizzazione della condotta citata.

(4-05403)

(16 ottobre 1990)

RISPOSTA. - La situazione rappresentata dagli onorevoli interroganti relativa al danno che verrebbe arrecato alla riserva naturale «Oasi del Simeto» con la realizzazione di una condotta di derivazione delle acque del fiume omonimo, è già nota a questo Ministero.

Si precisa infatti che il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri è stato incaricato di effettuare un sopralluogo, per l'acquisizione di ogni utile elemento di valutazione: all'esito di tale accertamento, che avverrà a breve, questo Ministero deciderà se sarà necessario adottare le iniziative di competenza a salvaguardia dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

DIONISI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la tratta ferroviaria Rieti-Antrodoco-L'Aquila-Sulmona rappresenta, oltre che un importante servizio di trasporto per molti lavoratori e studenti pendolari sia verso Rieti e Terni che verso L'Aquila, anche una infrastruttura fondamentale di una provincia, come quella reatina, che presenta una situazione ancora gravissima sotto il profilo della struttura produttiva, delle infrastrutture, dei servizi, dell'occupazione, eccetera (tutte problematiche connesse alle zone interne del nostro Mezzogiorno dove convivono situazioni di dinamismo economico e sociale e zone di arretratezza e di permanente difficoltà ad uno sviluppo equilibrato);

che l'ammodernamento della tratta ferroviaria esistente ed il suo potenziamento attraverso l'incremento delle corse, la combinazione di coincidenze con altre tratte e l'integrazione con il trasporto su gomma, il prolungamento delle linee verso lo snodo ferroviario di Orte e le città di Foligno, Ancona, Roma, Pescara, Avezzano e la costruzione di nuovi tratti verso la vicina Roma (Rieti-Passo Corese-Roma), come da anni più volte richiesto dalle amministrazioni della provincia e dei comuni interessati e da tutte le forze sociali, non solo garantirebbero il diritto di trasporto ai cittadini ma, riequilibrando anche sotto il profilo sociale e dell'assetto del territorio il rapporto tra Roma ed una parte del restante ambito della regione Lazio, rappresenterebbero un potente fattore per un nuovo sviluppo economico e sociale e per fare uscire tutta la provincia reatina da uno storico e mortificante isolamento al quale è stata condannata, fin dalla sua istituzione, sia dalla disomogeneità territoriale, sociale e culturale, sia dalle politiche di abbandono e di indifferenza dei poteri locali e centrali;

valutato:

che i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, di stanza ad Antrodoco e Rieti, in più occasioni hanno espresso la preoccupazione ed il timore che il mancato potenziamento della tratta in questione rappresenti un segno del rischio di soppressione della stessa;

che infine gli stessi, valutando l'esistenza di una domanda reale, hanno avanzato proposte operative per rendere più produttiva quella tratta già dalla prossima revisione degli orari per il periodo estivo attraverso:

il mantenimento dello stesso numero di treni sia verso Terni che verso Sulmona;

la combinazione di coincidenze presso Terni con treni verso Foligno e Ancona e verso Roma e presso Sulmona con treni verso Pescara e verso Avezzano;

la revisione delle soste presso la stazione de L'Aquila per un collegamento più rapido con Sulmona;

il prolungamento della tratta di servizio del treno n. 7113 fino ad Antrodoco effettuando da qui una nuova corsa verso Rieti-Terni;

l'avvio sperimentale di un treno espresso che colleghi direttamente Terni con il mare (Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona-Pescara) e viceversa il sabato e la domenica e tutti i giorni pre-festivi e festivi della stagione estiva,

l'interrogante chiede di conoscere quale iniziativa concreta si intenda avviare per garantire un servizio adeguato ai cittadini, restituire tranquillità e certezza ai lavoratori e produttività alla tratta in riferimento.

(4-04434)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa presente che la programmazione dei treni viaggiatori per l'orario 1990-91 sulla linea Terni-L'Aquila-Sulmona è stata formulata tenendo conto della reale consistenza della domanda.

In proposito è stata esperita da parte delle Ferrovie dello Stato un'accurata indagine che ha messo in evidenza, per alcune relazioni, lo

scarso interesse della clientela all'uso del vettore ferroviario, consigliando un ridimensionamento delle relazioni stesse, contemporaneamente ad una più razionale offerta del servizio.

Pertanto, in questa ottica l'ente non ha ritenuto di mantenere in circolazione l'attuale stesso numero di treni sia verso Terni che verso Sulmona, località in cui i convogli programmati trovano opportune coincidenze rispettivamente per le linee Ancona-Roma e Pescara-Roma.

Riferisce ancora l'ente che il treno 7113 Terni-Rieti, citato nell'interrogazione, è stato soppresso in quanto è risultato scarsamente frequentato.

Per quanto attiene alla riduzione dei tempi di sosta presso la stazione de L'Aquila per permettere un più veloce collegamento con Sulmona, l'ente rappresenta che gli stessi sono già ai minimi consentiti rispetto alla struttura della linea che impone vincoli di circolazione abbastanza rigidi.

L'avvio sperimentale di un treno espresso che colleghi direttamente Terni con Pescara e viceversa nei giorni di sabato e festivi della stagione estiva, al momento, risulta improponibile, non esistendo elementi di una consistente domanda che giustifichi l'istituzione di un nuovo treno.

Comunque l'ente assicura che è stato programmato il potenziamento tecnologico della linea in questione, che ne consentirà il graduale riclassamento con miglioramento della regolarità di circolazione dei treni e dello *standard* di sicurezza dell'esercizio e con diminuzione dei tempi di percorrenza, per cui i timori espressi per una eventuale soppressione della linea stessa, peraltro di importanza strategico-militare, non hanno motivo di esistere.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

DUJANY. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

a) se sia vero che in data 2 ottobre 1990, alle ore 10,45, un'impiegata dell'ufficio postale di Trieste CP, sportello n. 22, ha redarguito la rappresentante del «Sindikat slovenske sole v dezeli Furlaniji - Julijski krajini» perchè la lettera raccomandata n. 1912 spedita da Gorizia il 25 settembre 1990 recava l'indirizzo «Sindikat slovenske sole v dezeli Furlaniji - Julijski krajini / 34100 Trieste TRST / via Carducci 8», essendo perciò non conforme alle norme vigenti;

b) se esista una norma che vieti ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena di dare alle associazioni da essi costituite il nome in lingua slovena;

c) se, nel caso non esista una norma del tenore indicato nel precedente punto *b*), l'atteggiamento descritto al punto *a*) non configuri un comportamento arbitrario passibile di provvedimento disciplinare.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali interventi si intenda adottare per impedire che in futuro si ripetano incresciosi incidenti.

(4-05416)

(17 ottobre 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si comunica che in merito all'episodio rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame sono state immediatamente esperite accurate indagini ispettive dalle quali è emerso che l'impiegata dell'ufficio di Trieste C.P. non ha rivolto parole di rimprovero o, comunque, scortesi al rappresentante del «Sindacat slovenske sole v dezeli Furlaniji-Julijski krajini».

Il funzionario inquirente ha, infatti, così ricostruito i fatti: il giorno 3 ottobre 1990 (e non il 2 ottobre) alle ore 10,45 si è presentata allo sportello per il ritiro delle raccomandate la signora Viviana Marc per ritirare, in qualità di delegato, una raccomandata diretta alla predetta associazione slovena.

Poichè l'impiegata addetta aveva ritenuto che la raccomandata fosse indirizzata all'ente regione - anch'esso ubicato in via Carducci - e, pertanto, aveva annotato tale destinatario sul registro di consegna, la medesima chiedeva gentilmente alla signora Marc di tradurre in italiano l'indicazione del destinatario; al solo scopo di controllare se l'annotazione sul registro era esatta.

Tale richiesta, unita a quella del tutto legittima di esibire un documento che comprovasse l'identità della delegata, è stata completamente travisata dall'interessata che ha attribuito all'impiegata - peraltro ancora in prova - manifestazioni di insofferenza nei confronti della minoranza slovena del tutto difformi dai reali intendimenti della dipendente postale in questione.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, nessun provvedimento disciplinare è stato adottato a carico dell'impiegata che ha agito in modo corretto e cortese.

Si assicura, infine, che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non mancherà, come del resto ha sempre fatto, di venire incontro alle esigenze della minoranza slovena al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(3 gennaio 1991)

FILETTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Ritenuto:

che all'altezza della contrada Porticatozzo, ricadente nel comune di Aci Castello, è stato rimosso un tratto del vecchio binario lungo la linea ferroviaria Messina-Catania, lasciando libero il terreno residuato sul quale sono scaricati materiali vari, con grave pregiudizio per la salute dei cittadini e per la conservazione dei beni latistanti e con pericolo di vasti incendi;

che è necessario e utile che l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato alieni ad enti o a privati, che ne abbiano fatto o ne faranno richiesta, detto residuo tratto di terreno,

si chiede di conoscere:

a) se l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ritenga di alienare ad enti o a privati il terreno residuato dalla rimozione del vecchio binario ferroviario della linea Messina-Catania all'altezza della contrada Porticatozzo ricadente nel comune di Aci Castello;

b) se al riguardo siano state inoltrate domande di acquisto di detto tratto di terreno ad opera di enti o privati;

c) quali condizioni e formalità vadano praticate perchè enti o privati possano avanzare richieste di acquisto del terreno medesimo;

d) in difetto, quali provvedimenti il Ministro dei trasporti o l'amministrazione ferroviaria intendano adottare per eliminare l'esecuzione di scarichi maleodoranti e dannosi nel detto tratto di terreno, che in atto è totalmente abbandonato, nonchè il pericolo di vasti incendi.

(4-05167)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA. – Si fa presente che l'ente Ferrovie dello Stato potrà procedere all'alienazione del terreno residuato dalla rimozione del tratto di binario sulla linea Messina-Catania, in territorio del comune di Aci Castello, allorchè sarà perfezionata la procedura di trasferimento dei beni immobili già di pertinenza dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato al nuovo ente, per la quale è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale tra questo Dicastero e quello delle Finanze.

L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che per il terreno di cui si tratta sono pervenute otto richieste di acquisto da parte di privati cittadini ed una da parte del comune di Aci Castello, che restano sospese in attesa del suindicato provvedimento.

Per quanto riguarda la richiesta di acquisto dei suddetti beni immobili, è sufficiente rivolgere all'ente medesimo un'istanza contenente l'esatta indicazione delle aree richieste.

Nel frattempo, sulla tratta di linea interessata, l'ente Ferrovie dello Stato sta provvedendo a concedere in affitto tutte quelle aree per le quali sono pervenute richieste in tal senso, anche allo scopo di eliminare i pericolosi inconvenienti lamentati.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

FOSCHI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso che il signor Domenico Pazzini, nato a Rimini il 1° novembre 1927 ed ivi residente in via Lucinico 30, ha ormai da tempo una pratica in corso presso gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, per la ricongiunzione contributiva, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29;

considerato che tale pratica, contraddistinta con il numero di posizione CPDEL 2681921, è tuttora in fase di istruttoria e non ancora definita, nonostante i ripetuti solleciti,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi che determinano questo ritardo, allo scopo di rimuovere le relative cause per la definizione della pratica medesima, secondo le legittime aspettative di questo cittadino.

(4-05703)

(12 dicembre 1990)

RISPOSTA. – Si precisa che questa amministrazione, con decreto n. 138492 del 18 maggio 1990, in accoglimento della domanda prodotta

dal signor Domenico Pazzini, ha concesso al medesimo la ricongiunzione, *ex* articolo 2 della legge n. 29 del 1979, ai fini di pensione, di anni 21, mesi 7 e giorni 4, previo pagamento del contributo in unica soluzione di 12.009.890 lire oppure di 104.485 lire mensili per 15 anni nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato per l'accettazione all'interessato con circolare ministeriale n. 7150372 del 28 maggio 1990 e da questi già restituito con l'indicazione della forma di pagamento rateale prescelta.

Si precisa, infine, che la pratica contraddistinta con il numero di posizione CPDEL 2681921, come indicato nell'interrogazione, si riferisce a nominativo diverso dal signor Domenico Pazzini.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(11 gennaio 1991)

GIUSTINELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con l'interrogazione a risposta scritta 4-01611, annunciata in data 18 maggio 1988, veniva rappresentata al Ministro la situazione del tribunale e della procura della Repubblica di Terni e si chiedeva di conoscere le iniziative da intraprendere al fine di eliminare le situazioni di carenza di magistrati, riportando così alla normalità l'attività degli uffici predetti;

che il Ministro, con nota protocollo n. S/73/52 del 17 ottobre 1988, inviata dal Capo di Gabinetto, in merito a quanto richiesto forniva notizie che apparivano rassicuranti in ordine alla funzionalità degli uffici giudiziari di Terni;

che, a distanza di circa due anni da detta interrogazione, la situazione degli uffici giudiziari di Terni (tribunale, procura della Repubblica e pretura), almeno per quanto consta, è tuttora carente, tanto che, oltre a personale ausiliario di varie qualifiche mancante in tutti i tre uffici, risultano non coperti, rispetto all'organico, i seguenti posti: pretura: un pretore; tribunale: un giudice. Inoltre il presidente è in imminente fase di trasferimento ad altra sede;

che, come già rappresentato nella precedente interrogazione, le dotazioni organiche degli uffici giudiziari di Terni risultano essere sottodimensionate rispetto alle reali esigenze di lavoro crescenti ogni anno e vieppiù aggravatesi per effetto delle nuove incombenze conseguenti al procedimento penale di nuovo rito, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, tanto che va evidenziato che le insufficienze di personale possono creare problemi alla giustizia anche in uffici di non grandi dimensioni come quelli in questione;

che infine va sottolineata anche per Terni l'inadeguatezza funzionale, di per sè già carente, dell'istituto della «difesa d'ufficio», ulteriormente aggravatasi per effetto dell'entrata in vigore del nuovo procedimento penale, che richiede impegni temporali più onerosi di professionisti iscritti negli appositi albi, per la gran parte effettuati a titolo gratuito in conseguenza della scarsa applicabilità delle norme

attualmente operanti sul «gratuito patrocinio», certamente poco adeguate alle realtà dei nostri tempi e proceduralmente complesse,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di eliminare le situazioni rappresentate di carenza di personale negli uffici giudiziari di Terni, adeguandone, nei tempi più rapidi, le dotazioni organiche alle reali esigenze di attività, con ciò ripristinando una situazione di normalità operativa che valga a scongiurare l'attuale stato di tensione degli operatori e dell'opinione pubblica.

(4-05093)

(12 luglio 1990)

RISPOSTA. – Presso il tribunale e la procura della Repubblica di Terni, per quanto riguarda il personale della magistratura, tutti i posti vacanti risultano già assegnati o messi a concorso; presso la pretura circondariale di Terni, su un organico di 7 unità, sono presenti un consigliere pretore dirigente e 5 pretori; per la vacanza di un posto di pretore non sembrano sussistere gli estremi per richiedere un'eventuale pubblicazione anticipata al Consiglio superiore della magistratura.

Relativamente al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie risultano le seguenti vacanze: procura della Repubblica di Terni: un posto di operatore amministrativo (V livello); pretura circondariale di Terni: un posto di dattilografo (IV livello); procura circondariale di Terni: un posto di assistente giudiziario (VI livello).

Tali vacanze verranno coperte, per quanto riguarda il posto di operatore amministrativo, con il personale che ne abbia fatto richiesta; il posto di assistente, invece, con i vincitori dell'apposito concorso le cui prove scritte sono state effettuate in data 5 e 6 settembre 1990; la vacanza di dattilografo è riservata all'assunzione di personale ai sensi della legge n. 482 del 1968.

Gli organici, invece, degli assistenti UNEP, degli operatori UNEP, nonchè quelli dei conduttori di automezzi speciali sono tutti al completo.

Risulta vacante un posto di collaboratore UNEP, su sei in organico, presso l'Ufficio del tribunale di Terni, posto che sarà messo a concorso nel Bollettino Ufficiale per la relativa copertura.

Infine, relativamente al personale addetto ai servizi ausiliari e di anticamera si fa presente che gli organici della procura presso il tribunale e della pretura circondariale di Terni sono al completo, mentre vi sono due posti liberi, uno presso il tribunale, su tre in organico, e l'altro presso la pretura circondariale, su due in organico.

Le suddette vacanze saranno coperte con la destinazione dei vincitori del relativo concorso a complessivi 235 posti, indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1987 che si trova in fase di espletamento.

In relazione, poi, all'adeguamento delle dotazioni organiche si è in attesa di conoscere i carichi di lavoro relativo all'anno 1990 per acquisire un'indicazione più attendibile delle esigenze dei vari uffici, particolarmente quelli di nuova istituzione.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(12 gennaio 1990)

IANNIELLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere se sia a conoscenza dell'arbitrio consumato dall'INPS a danno dei propri assistiti, specie nel settore agricolo. Sta di fatto che l'Istituto, in forza di una delibera del consiglio di amministrazione, approvata nel 1979, sospende o ritarda la erogazione delle prestazioni assistenziali a tutti i soci delle cooperative che siano sottoposte ad accertamenti da parte degli ispettorati del lavoro o delle autorità giudiziarie.

Tale atteggiamento significa considerare colpevole chi non è stato ancora riconosciuto tale o, peggio ancora, significa condannare alla privazione di un diritto, anche temporaneamente, per ipotetiche responsabilità degli amministratori della società cooperativa.

Sembra che solo in seguito a diffida, notificata alla sede dell'INPS competente, vengano ripristinate le prestazioni, pur in pendenza degli accertamenti di rito, il che equivale all'obbligo di dover attivare l'erogazione di una prestazione dovuta da un ente pubblico con un atto stragiudiziale.

L'interrogante chiede in particolare di sapere se non si ritenga di intervenire con l'urgenza necessaria nei confronti dell'INPS perchè annulli la citata delibera e ripristini, così, un comportamento meno vessatorio e più legalitario da parte dell'ente erogatore, salvo, beninteso, colpire con sanzioni più severe coloro che risultassero responsabili di abusi.

(4-04663)

(3 aprile 1990)

RISPOSTA. - L'INPS ha fatto presente che, come è stato ampiamente riferito anche dalla stampa, nel settore agricolo esiste un esteso fenomeno di costituzione di fittizi rapporti di lavoro, con conseguente indebita iscrizione negli appositi elenchi anagrafici e correlativa indebita fruizione di prestazioni previdenziali.

Il fenomeno non è limitato nè a casi singoli nè a circoscritte aree geografiche e può presentarsi anche nei confronti dei soci di società cooperative; esso richiede adeguate contromisure.

Perciò, nei particolari casi in cui ricorrono elementi tali da fare fondatamente ritenere l'inesistenza del rapporto di lavoro, l'istituto ha stabilito di procedere alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni e di attivarsi, contestualmente, presso le competenti commissioni per la cancellazione dagli elenchi.

L'INPS ha comunque precisato che le sospensioni sono disposte di volta in volta, in seguito a congrua valutazione, e non derivano dalla pura e semplice sottoposizione delle cooperative agricole ad accertamenti di qualsiasi tipo da parte degli uffici competenti. Inoltre la sospensione è sempre limitata al tempo strettamente indispensabile agli enti preposti per accertare la corrispondenza delle varie situazioni esaminate all'effettiva realtà.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(31 dicembre 1990)

IMPOSIMATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il sindaco di Caiazzo (Caserta), a seguito di domanda di licenza edilizia presentata l'11 agosto 1989 al comune di Caiazzo per la realizzazione di un opificio per la concia di pelli di pesce, rilasciò in data 29 agosto una licenza edilizia alla Concitalia spa per la realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia di pelli;

che il rilascio della licenza è avvenuto in violazione delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali;

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la legge prescrive che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che l'«impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti» (articolo 6);

che la mancanza del preventivo parere di compatibilità ambientale da parte della regione rende assolutamente e insanabilmente illegittimo il provvedimento del sindaco, adottato al di fuori della partecipazione del consiglio comunale di Caiazzo;

che, a parte ogni cosa, l'opificio, fonte di spaventoso inquinamento delle acque e dell'aria, dovrebbe sorgere in prossimità di nuclei abitati (a pochi metri), con grave pericolo per la salute dei numerosi confinanti;

che gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini di Caiazzo sono stati sistematicamente ignorati poichè il provvedimento di rilascio della licenza, anche se confermato dal TAR in sede di impugnazione del provvedimento di revoca da parte del sindaco, è stato adottato clandestinamente senza alcuna discussione consiliare e con grave pericolo per la salute pubblica;

che al giudizio dinanzi al TAR non hanno avuto modo di partecipare i numerosi controinteressati proprietari di terreni e abitazioni confinanti con l'impianto in costruzione;

che la costruzione dell'opificio è iniziata nonostante l'assenza, riconosciuta dallo stesso sindaco nell'ordinanza del 1° ottobre 1989, di relazioni dettagliate sottoscritte da tecnici competenti circa l'impatto ambientale dello stabilimento;

che il parere favorevole dell'USL di Caserta in data 6 novembre 1989 è stato espresso in assenza di sopralluoghi e di documentazione sufficiente e che nel parere si afferma: «L'obbligo di controllo delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga secondo la normativa vigente», cosa che dimostra che manca allo stato una struttura che assicuri tale adempimento essenziale al fine di evitare l'inquinamento;

che altrettanto ridicolo, assurdo e illegittimo è il parere del responsabile sanitario del comune di Caiazzo, fondato sulla mera speranza che «non vi sia comunicazione tra tale mensa e ambiente di lavoro e che l'insediamento non produca effetti molesti, rumori, vapori, gas e altre esalazioni, involucri di nocumento alla salute del vicinato»;

che lo stesso sindaco di Caiazzo, a seguito di numerosi esposti presentati da moltissimi abitanti della zona e da consiglieri comunali, ha riconosciuto, implicitamente, in una relazione ai componenti della

giunta comunale nel maggio 1990, la violazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, in materia di direttive CEE, su specifici agenti inquinanti, poichè non era stata concessa autorizzazione dalla regione, «con l'indicazione del ciclo produttivo e delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e la quantità e la qualità delle emissioni»;

che lo stesso sindaco richiama la norma di cui all'articolo 24, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce: «Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione... è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni...»;

che la decisione del TAR di Napoli, che in via interlocutoria avrebbe disposto la sospensiva del provvedimento di revoca del sindaco, non può in alcun modo essere considerata una sanatoria delle numerose violazioni commesse e tanto meno può escludere l'esistenza di reati previsti e puniti, tra l'altro, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203, del 24 maggio 1988;

che la continuazione dei lavori, accertata dall'Arma dei carabinieri e dai sopralluoghi di molti cittadini, sta creando una situazione grave ed irreparabile con un'industria altamente inquinante come quella per la concia delle pelli;

che solo il consiglio comunale di Caiazzo e non la commissione edilizia, dopo l'esproprio dell'intera area interessata alla costruzione, avrebbe potuto autorizzare la realizzazione dell'opificio;

che in un parere interlocutorio espresso il 9 aprile 1990 da una commissione di esperti nominati dal comune di Caiazzo si afferma tra l'altro che «l'impianto di trattamento dei reflui liquidi derivanti dalle azioni di rinverdimento, lavaggio, piclaggio, concia, ingrasso, riconcia e tintura proposto nella documentazione non appare soddisfacente per l'alto contenuto del cloruro di sodio che è presente nei reflui», e «che occorrerebbero sperimentazioni adeguate»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi urgenti intenda adottare il Ministro dell'ambiente per prevenire danni irreversibili all'ambiente.

(4-04874)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. - In data 11 agosto 1989 la Concitalia spa inoltrava al comune di Caiazzo (Caserta) domanda di concessione edilizia per la costruzione d'un opificio industriale per la trasformazione di pelli di pesce in cuoio. La concessione, acquisiti i previsti pareri, veniva rilasciata in data 29 agosto 1989. Successivamente la suddetta amministrazione comunale richiedeva alla Concitalia una serie di chiarimenti per una migliore valutazione dell'impatto ambientale, preannunciando un provvedimento di sospensione della concessione edilizia che venne successivamente adottato con ordinanza sindacale del 14 ottobre 1989.

A seguito di ciò, il consiglio comunale, nella seduta del 26 ottobre 1989, deliberava di investire una commissione di esperti ambientalisti per lo studio della VIA. La Concitalia ricorreva al TAR per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento sindacale di

sospensione della concessione edilizia e l'adìto tribunale accoglieva l'istanza di sospensiva con provvedimento del 23 gennaio 1990. La Concitalia iniziava la costruzione dell'opificio senza, però, aver ottenuto l'autorizzazione regionale *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1981 e il sindaco, dopo vari solleciti, inoltrava esposto-denuncia alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, che provvedeva ad emettere provvedimenti di sequestro del cantiere a tutt'oggi in atto.

Per quanto riguarda lo scarico delle acque è prevista l'installazione di un depuratore: l'USL n. 15 si è poi espressamente riservata, al momento dell'eventuale attivazione dell'impianto, di condizionare i permessi all'applicazione esatta e puntuale della normativa prevista dall'articolo 216 del testo unico delle leggi dello Stato, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, della legge n. 319 del 1976 e successive integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

L'attuale stasi della situazione esclude, per ora, di necessità l'adozione dei provvedimenti di competenza di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

IMPOSIMATO, MORO, VITALE, TRIPODI, CROCETTA. - *Ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno.* - Premesso:

che numerosi cittadini del comune di Vitulazio (Caserta) hanno ripetutamente lamentato, individualmente e collettivamente, a mezzo del comitato civico cittadino costituito *ad hoc,* attraverso reiterati esposti indirizzati a tutte le competenti autorità politiche, amministrative e giudiziarie, per quanto di loro competenza, la drammatica, insostenibile situazione venutasi a determinare nel loro comune di residenza a seguito dell'illecito protrarsi della attività estrattiva della cosiddetta «Cava Statuto»;

che secondo gli esponenti la società a responsabilità limitata Calcestruzzi Campania, nella persona dell'amministratore unico, signor Nicola Russo, presentava in data 12 giugno 1986 istanza all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Caserta tendente ad ottenere l'ampliamento dell'area soggetta all'estrazione di calcare di cui alla cava ubicata in Vitulazio alla località Vigna d'Albore previa autorizzazione (di competenza dell'amministrazione provinciale) al cambio di destinazione idrogeologica dell'area riportata in catasto rustico del comune di Vitulazio al foglio 1, particella n. 30, per l'estensione di circa 104,070 metri quadrati di proprietà della signora Angela Iovene in Statuto;

che tale istanza, con i relativi elaborati ed atti che la corredavano, veniva pubblicata all'albo pretorio del comune di Vitulazio dal 27 giugno 1986 e per 15 giorni consecutivi come da relativa attestazione del segretario comunale, V. Feola, del 26 agosto 1986;

che con successiva, diversa missiva, recante la data del 30 giugno 1986, la medesima società avrebbe rivolto ulteriore istanza alla regione

Campania, trasmessa anche ad altre autorità amministrative tra cui lo stesso ispettorato ripartimentale delle foreste di Caserta, ai fini dell'ottenimento della prescritta autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione della cava calcarea di Vitulazio;

che, al riguardo, va osservato come con l'entrata in vigore della legge regionale n. 54 del 13 dicembre 1985 sia stato previsto, dall'articolo 4, capoverso, che la coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati è subordinata ad autorizzazione;

che legittimato a richiedere tale autorizzazione è solo il titolare del diritto di proprietà del fondo o del diritto reale di godimento (articolo 5, capoverso);

che, infine, la coltivazione delle cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere proseguita, purchè, però, entro 6 mesi dalla stessa data l'esercente presenti domanda di proseguimento con la procedura e la documentazione prevista dall'articolo 8 e adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6-8 sempre dalla stessa legge (articolo 36);

che tale osservazione consente di mettere in evidenza che le due istanze proposte dalla società a responsabilità limitata Calcestruzzi Campania, anche se collegate, sono autonome e distinte sotto il profilo formale e sostanziale, non sono affatto equiparabili o collocabili sotto lo stesso piano, adempiendo, tra l'altro, a funzioni diverse ed avendo, soprattutto, destinatari diversi ai fini delle conseguenti decisioni da adottarsi;

che l'amministrazione provinciale di Caserta, allorchè nei propri atti presupposti fa riferimento all'istanza datata 30 giugno 1986 giungendo, poi, ad autorizzare, con la delibera di giunta n. 689 del 26 aprile 1989, «il cambio di destinazione idrogeologico delle particelle 30-34 e 170 ai fini di proseguimento di attività estrattiva», avrebbe posto in essere non soltanto un atto censurabile nel merito ma addirittura un atto abnorme sfociato nell'abuso di potere, in quanto proveniente da organo completamente privo di legittimazione a provvedere in ordine ad una richiesta, quale quella contenuta nella dedotta istanza del 30 giugno 1986, che risulta formulata ai sensi degli articoli 4-5 della legge regionale n. 54 del 1985, e che è quindi obiettivamente e funzionalmente diversa da quella tendente ad ottenere lo svincolo idrogeologico;

che non può trattarsi di semplice errore materiale, perchè il cambio di destinazione è stato scientemente e compiacentemente posto in essere con riferimento alle particelle 30-34 e 170 (per una complessiva superficie di 133,029 metri quadrati circa) e quindi travalicando la stessa istanza della società a responsabilità limitata Calcestruzzi Campania del 12 giugno 1986, la quale invece limitava la concessione dello svincolo idrogeologico alla sola particella 30 dell'estensione di 104,070 metri quadrati circa;

che la stessa domanda di prosecuzione della coltivazione della cava inoltrata alla regione dalla Calcestruzzi Campania proveniva da soggetto privo di legittimazione attiva secondo i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 54 del 1985 e quindi si configurava come inammissibile oltre che infondata nel merito;

che già in data 3 luglio 1987, a seguito di sopralluogo effettuato in pari data presso la cava, il responsabile del servizio ecologia e profilassi

di Vitulazio e Bellona presso l'USL n. 14, dottor Scialdone, ebbe a segnalare alle competenti autorità sanitarie facenti capo all'USL multizonale n. 15 di aver constatato che «dalla lavorazione di frantumazione del brecciame si eleva pulviscolo che, a seconda della variabilità del vento, si diffonde nei dintorni dove esistono molte abitazioni; durante la lavorazione stessa si avvertono rumori insistenti onde il medesimo sanitario sollecitava, anche su richiesta del sindaco di Vitulazio, l'intervento dello speciale servizio antinquinamento allo scopo di accertare se esistono elementi di nocività per la salute pubblica»;

che, con successiva comunicazione del 7 marzo 1988, il medico delegato del medesimo servizio ecologia e profilassi dell'USL n. 14, dottor Domenico Cosconati, segnalava al sindaco di Vitulazio che «i rilievi effettuati dal laboratorio di igiene e profilassi di Caserta - reparto chimico hanno dato esito positivo per inquinamento da rumore e da polvere» e lo invitava, pertanto, ad adottare tutti i provvedimenti di sua competenza. In particolare, dagli accertamenti compiuti dall'ufficio rilevamento provinciale (laboratorio di igiene e profilassi - USL multizonale n. 15 di Caserta) si evidenziava che le particelle sospese rilevate, limitatamente al punto di ingresso della cava prospiciente, riparavano i livelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1983, e che anche per quanto riguarda la rumorosità i relativi valori erano superiori ai limiti di cui alla circolare n. 162 del 23 settembre 1971 del Ministero della sanità;

che, alla stregua di tanto, sempre il medico delegato, dottor Cosconati, persistendo l'inquinamento da polvere e da rumore causato dalla cava in questione, trasmetteva nuova comunicazione a varie autorità amministrative (tra cui lo stesso presidente della giunta regionale e l'assessore all'industria sempre della regione Campania) con cui richiamava espressamente l'attenzione sui previsti poteri di adozione di provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè su quanto stabilito dall'articolo 26, punto *b*), della legge regionale n. 54 del 1985, secondo cui si possono sospendere i lavori nelle more degli accertamenti di cui all'articolo 25, comma 2, della citata legge, e tenendo anche presente che la cava non è fornita di autorizzazione o concessione ma di mera denuncia di esercizio da parte di ditta interessata alla relativa gestione;

che, con le ordinanze n. 1167 del 28 gennaio 1989 e n. 1179 del 16 febbraio 1989, gli organi regionali intervenivano disponendo la sospensione dei lavori estrattivi;

che avverso tali provvedimenti la Calcestruzzi Campania proponeva ricorsi innanzi al TAR della Campania notificati in data 22 marzo 1989;

che a tale proposito, con sentenza del 17-23 marzo 1989, la medesima società veniva dichiarata fallita dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che una nuova società, la Calcestruzzi Volturno srl, asseriva di «essere subentrata» alla Calcestruzzi Campania nella conduzione della cava sin dal 1° gennaio 1989, e tanto in forza di preteso contratto di locazione ed affitto d'azienda intervenuto con la società a responsabilità limitata Italbeton il 23 dicembre 1988 (registrato in pari data).

Quest'ultima società aveva appena stipulato preteso identico contratto con la proprietaria della cava calcarea in questione, signora Angela Iovene in Statuto. Con successiva istanza datata 10 giugno 1989 la Calcestruzzi Volturno comunicava alla regione Campania tale avvenuto, preteso «subentro» ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della prosecuzione della attività estrattiva laddove intanto, con arbitraria delibera di giunta n. 1024 del 15 giugno 1989, l'amministrazione provinciale aveva volturato in favore di essa Calcestruzzi Volturno l'autorizzazione allo svincolo idrogeologico concesso alla fallita Calcestruzzi Campania e di cui alla già esaminata delibera di giunta provinciale n. 689 del 26 aprile 1989;

che la regione Campania, con decreto del presidente della giunta regionale n. 3942 del 16 giugno 1989, denegava, seppur con tre anni di ritardo, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva della cava, ma che avverso tale provvedimento insorgevano la signora Iovene in Statuto e la Calcestruzzi Volturno ottenendo relative sospensive del TAR della Campania;

che analoghe, discutibili e censurabili sospensive paralizzavano l'esecutività di successivi, ulteriori provvedimenti emessi dall'assessore regionale all'industria con ordinanza n. 1325 del 15 marzo 1990 e, recentissimamente, dal sindaco di Vitulazio con ordinanza n. 15 dell'8 settembre 1990;

che, indipendentemente dalle discutibili decisioni del TAR, provvisorie e non ancora di merito, che hanno ignorato le gravissime conseguenze sulla salute e sulla vivibilità dell'intera cittadinanza, nonchè le decisioni adottate all'unanimità, in ossequio alle leggi provinciali e regionali, dall'intera amministrazione comunale, i provvedimenti del TAR non escludono la esistenza di circostanze penalmente rilevanti, tra cui la sottrazione di materiale e attrezzature elencate nella relazione della Guardia di finanza del 4 maggio 1988;

che non risultano depositati le scritture contabili e il bilancio senza che fossero date spiegazioni dall'amministratore della società;

che il giudice delegato al fallimento trasmetteva gli atti al pubblico ministero mentre il curatore ipotizzava ripetutamente i reati di cui agli articoli 220, 223 e 224 della legge fallimentare, in riferimento agli articoli 216 e 217 della stessa legge;

che tali gravissime condotte trovano inaccettabili coperture in chi avrebbe l'obbligo giuridico di esercitare un penetrante controllo e di intervenire;

che una sacrosanta battaglia per la chiusura della «Cava Statuto» a tutela del fondamentale e primario diritto alla salute dei cittadini e degli stessi lavoratori nonchè a salvaguardia dell'ambiente e del territorio ha provocato paradossalmente denunzie infondate e pretestuose nei confronti di migliaia di cittadini per il reato di violenza privata;

che la popolazione di Vitulazio ha agito con il pieno sostegno del sindaco e dell'intera amministrazione, di fronte alle delittuose omissioni degli organi preposti al controllo delle attività di cave e torbiere;

che le iniziative della popolazione di Vitulazio hanno fatto registrare il pubblico sostegno, nonchè l'adesione e la solidarietà di

forze politiche, sociali, istituzionali e sindacali, di organizzazioni religiose, parlamentari ed uomini politici;

che la decisione assunta dal Ministro dell'interno per l'impiego massiccio di forze dell'ordine a Vitulazio, pacifica località del casertano la cui popolazione è democraticamente impegnata con tutti gli amministratori locali nella difesa dei loro sacrosanti diritti alla salute e all'ambiente, rappresenta un provvedimento di estrema gravità poichè rischia di esasperare la popolazione di quel paese che da due mesi soffre privazioni di ogni genere per l'unica forma di protesta che le è consentita di fronte alle colpevoli, inammissibili e prolungate inadempienze da parte degli organi provinciali e regionali preposti al controllo e alla applicazione della legge regionale e della legge provinciale su cave e torbiere;

che il comportamento della popolazione, lungi dal considerarsi un atto di ribellione verso l'autorità, di fronte al fiume di omissioni e irregolarità consumate dalla provincia e dalla regione, costituisce la sola forma di protesta civile per richiamare l'attenzione delle autorità provinciali e regionali sull'adempimento dei loro doveri;

che le forze dell'ordine, cui va il nostro apprezzamento per l'equilibrio nei rapporti con la popolazione, sarebbero meglio impiegate in aree ad alta densità criminale, che soffrono di presenza insufficiente di polizia e carabinieri,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se il Ministro dell'ambiente non intenda finalmente intervenire di urgenza con iniziative dirette a evitare danni gravi ed irreversibili all'ambiente;

b) se il Ministro di grazia e giustizia non intenda rendere noto quale sia lo stato dei procedimenti penali pendenti presso la pretura di Capua e la procura della Repubblica, presso il tribunale e presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere;

c) se il Ministro dell'interno non intenda esercitare un doveroso controllo sugli enti locali perchè osservino la urgente normativa statale e regionale in materia di cave;

d) se il Ministro della difesa non intenda attivare il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri per compiere tutti gli accertamenti relativi al funzionamento della «Cava Statuto» e sui danni che la cava ha prodotto e può produrre alla salute dei cittadini di Vitulazio, molti dei quali soffrono di gravi disturbi all'udito, e alle abitazioni situate nelle immediate vicinanze della cava.

(4-05313)

(26 settembre 1990)

RISPOSTA. – Si comunica che nel mese di agosto è stato effettuato un sopralluogo presso la Cava di Vigna d'Arbore, da parte del Nucleo operativo ecologico che ha rilevato, oltre ad alcune violazioni edilizie, la necessità di ulteriori e più approfondite indagini conoscitive da parte dei tecnici del Servizio geologico, al fine di determinazioni certe in merito ai profili di danno ambientali connessi all'attività estrattiva e, soprattutto, in considerazione del vincolo idrogeologico che grava su gran parte dell'area oggetto di intervento.

Viste le conclusioni della relazione tecnica del Servizio geologico nazionale del 24 ottobre 1990 sui significativi effetti ambientali dell'attività di coltivazione della cava con riferimento alla stabilità delle pareti rocciose, alla vulnerabilità della falda idrica nonchè alla notevole emissione di polveri e rumorosità, è stata emessa, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1987, da parte del Ministero dell'ambiente, l'ordinanza di sospensione dei lavori di coltivazione della cava di Vigna d'Arbore, per la durata di sei mesi, durante i quali la regione Campania e il comune di Vitulazio dovranno presentare al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento della cava.

Si fa presente, infine, che non si hanno elementi relativi agli altri Ministeri cointerrogati.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(9 gennaio 1991)

LONGO. – *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* – Per sapere:

se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi nei comuni di Albignasego, Selvazzano, Terrassa e Battaglia (provincia di Padova) e Fossò (provincia di Venezia) ai danni di oltre un centinaio di famiglie, coinvolte nel rischio di fallimento delle società immobiliari «Mario Grego», «Universo srl», «Airone srl», «Serena Immobiliare», «Gremar srl», tutte di proprietà di Mario Grego. Queste famiglie (in gran parte si tratta di giovani coppie) hanno anticipato alle società di Grego (dandogli fiducia a causa delle entrature delle sue «Immobiliari» presso le banche e presso le amministrazioni comunali interessate) dal 40 al 60 per cento del valore di appartamenti in parte costruiti e in parte in costruzione in lottizzazioni private nel territorio dei citati comuni. Sulle immobiliari del Grego graverebbe, a causa della forte esposizione debitoria dell'imprenditore – su cui grava anche il sospetto di truffa – la minaccia di una istanza di fallimento da parte delle banche creditrici (sono una ventina: le più esposte sarebbero la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e la Banca popolare di Verona) peraltro corresponsabili, erogando facili concessioni di credito garantite da ipoteche sugli edifici costruiti o in costruzione senza un controllo sulla affidabilità e solidità dell'operatore immobiliare, di una operazione obiettivamente ingannevole nei confronti delle famiglie interessate, alle quali il Grego esibiva i propri buoni rapporti con banche e comuni;

quali iniziative intenda sviluppare presso gli istituti di credito il Ministro del tesoro, per sollecitarne un'azione rivolta a favorire gli interessi delle famiglie, attraverso l'apertura di una fase controllata e garantita nel completamento degli alloggi e nella loro consegna alle famiglie, fase che può realizzarsi sia attraverso l'amministrazione controllata delle imprese Grego, sia attraverso il subentro di altre imprese, di fiducia delle famiglie e delle banche stesse;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga, nel caso che la situazione segnalata precipiti con grave pericolo per i legittimi interessi delle famiglie (quasi tutte di lavoratori dipendenti, e quindi tra l'altro finanziatrici dei fondi GESCAL), di sollecitare l'intervento del locale

IACP stimolandolo a proporsi, in accordo con i soggetti coinvolti, come agenzia capace di rilevare i fabbricati, portarli a completamento e affidarli alle famiglie interessate, regolando i relativi problemi economici rendendoli il meno onerosi possibile per le vittime della situazione denunciata.

(4-04918)

(7 giugno 1990)

RISPOSTA. – Si fa presente che i poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Non rientra, pertanto, tra i compiti degli organi di vigilanza interferire nel merito delle scelte effettuate dalle banche – quali, nella fattispecie, la concessione di credito e l'eventuale avvio di azioni per la tutela delle proprie ragioni patrimoniali – che restano affidate all'autonomia decisionale dei responsabili organi aziendali.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 gennaio 1991)

MANZINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che nel comune di Pavullo, in provincia di Modena, sembra essere intenzione della locale amministrazione andare alla chiusura delle carceri mandamentali, si chiede di conoscere quali intenzioni abbia il Ministro in proposito e, nell'ipotesi che si vada alla chiusura, quale soluzione sia prevista per il personale interessato.

(4-04260)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA. – Si comunica che la casa mandamentale di Pavullo nel Frignano (Modena) è stata riaperta in data 1° dicembre 1988 grazie ai lavori di ristrutturazione eseguiti. Non risulta che il comune ne abbia chiesto la chiusura. Non vi sono in corso procedure in tal senso.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(10 gennaio 1991)

MONTINARO, IANNONE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato ha formulato qualche mese fa una proposta di riorganizzazione dei magazzini di approvvigionamento e scorte nazionali;

che in detto piano è inserita la struttura di Cervaro, collegata con la stazione ferroviaria di Foggia (distante solo 8 chilometri), con linea a doppio binario con blocco automatico, situato sulla linea trasversale Foggia-Caserta e sulla diramazione per Rocchetta-Potenza;

che per il magazzino di Cervaro sono stati investiti e realizzate sinora opere per circa 150 miliardi con immissioni di altissima tecnologia nel campo dello stoccaggio e della gestione dei materiali;

che da circa un anno i lavori di completamento sono stati interrotti con gravi preoccupazioni per l'eventuale degrado delle strutture esistenti,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda adottare nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato affinchè riprendano e si concludano nel più breve tempo possibile i lavori e si avvii l'esercizio dell'impianto in questione.

(4-04572)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che il nuovo magazzino di Cervaro è stato ultimato nel febbraio 1990 e contemporaneamente sono stati definiti il ruolo e l'effettiva utilizzazione del magazzino stesso, alla luce del nuovo scenario dei magazzini della intera rete che prevede un riassetto sia logistico sia finanziario del settore delle scorte.

In relazione a quanto sopra, le Ferrovie hanno messo a punto un programma di massima che prevede il reperimento del personale occorrente per il funzionamento dell'impianto (136 unità a regime) e, contemporaneamente, l'esecuzione di modesti lavori accessori e di completamento necessari per rendere agibile il magazzino, lavori non inseriti nella concessione Fermag (tramite la quale è stato realizzato l'intero complesso) e consistenti principalmente nell'installazione e messa in funzione della mensa all'interno dei locali della palazzina uffici, nella realizzazione del depuratore a servizio della mensa stessa, nella sistemazione della strada di accesso e nell'arredo della predetta palazzina uffici.

La realizzazione di tali lavori, per i quali l'ente ha avviato le procedure di appalto e che comporteranno una spesa di circa 1,5 miliardi di lire (con un costo globale dell'impianto di circa 90 miliardi di lire), consentirà di procedere all'avviamento in esercizio dell'impianto stesso.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 dicembre 1990)

NEBBIA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che ad Avenza (Massa Carrara) per circa mezzo secolo è stata in funzione una cokeria della società Italiana Coke, dell'Enichem, che è stata chiusa nei mesi scorsi e rapidamente smantellata;

che le cokerie immettono nell'ambiente numerose sostanze inorganiche e organiche, alcune certamente cancerogene, che costituiscono ben note fonti di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

che il rapporto dell'*Environmental Protection Agency* degli Stati Uniti n. EPA-600/6-82-003F: «*Carcinogen assessment of coke oven emissions*», pubblicato nel febbraio 1984, descrive dettagliamente i danni cancerogeni delle emissioni delle cokerie;

che le emissioni della società Italiana Coke di Avenza potrebbero avere dato, insieme alle emissioni inquinanti prodotte per anni dalle vicine fabbriche di pesticidi dell'Enichem e della Farmoplant, un contributo rilevante all'eccesso di morti per tumori, rispetto alla media nazionale, osservato nella zona di Massa e Carrara;

che, nonostante numerose richieste delle associazioni ambientaliste, non è mai stata condotta una indagine sistematica della presenza di sostanze tossiche e cancerogene nella zona industriale apuana in cui si trova la cokeria di Avenza;

che nella rapida operazione di smantellamento della cokeria di Avenza sono state smosse grandi quantità di materiali da costruzione, di apparecchiature metalliche e di residui certamente contaminati dagli agenti inquinanti, anche cancerogeni, della cokeria, tanto che durante l'operazione sono fuoriusciti odori molesti percepiti anche a grande distanza dallo stabilimento;

che, secondo alcune informazioni, grandi quantità (pare centinaia di camion) di scorie contaminate sarebbero state «esportate» all'altra cokeria dell'Enichem di San Giuseppe di Cairo per essere smaltite non si sa come e dove;

che la fretta nella distruzione della cokeria di Avenza coincide con notizie di una vendita dell'area a fini speculativi, senza tenere conto che il terreno è certamente contaminato dalla stratificazione, formatasi in cinque decenni, di scorie della cokeria, per cui la speculazione verrebbe così a cadere su una zona in cui sarebbe pericoloso abitare e lavorare,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali indagini il Ministro abbia fatto per accertare se l'autorizzazione allo smantellamento della cokeria sia stata preceduta da adeguate indagini sulla contaminazione della zona e quali risultati tali indagini abbiano dato;

dove siano stati sistemati i materiali da costruzione degli edifici e delle apparecchiature, le scorie di cui erano impregnati e le altre presenti nello stabilimento;

se corrispondano al vero le notizie, provenienti da più fonti, di trasporto di rifiuti a San Giuseppe di Cairo, chi lo abbia autorizzato e dove le scorie siano state sistemate e con quali precauzioni;

perchè non sia mai stata data risposta alla richiesta - più volte formulata in questi anni, anche dall'interrogante (varie volte alla Camera dei deputati durante la IX legislatura, e, più recentemente, al Senato, con l'interrogazione n. 4-01949 del 19 luglio 1988, anch'essa rimasta, a ventisei mesi di distanza, senza risposta) - che la zona industriale apuana sia dichiarata ad alto rischio ambientale dal momento che, nei cinquantadue anni della sua esistenza, l'intera area e quelle vicine sono state contaminate dalla ricaduta e dallo scarico delle sostanze inquinanti della cokeria e delle fabbriche chimiche Enichem e Farmoplant, già citate, nonchè dall'amianto uscito da una fabbrica di fibro-cemento, dal cromo di una fabbrica di ferroleghe, da polveri di fabbriche di materiali da costruzioni, eccetera.

L'interrogante ricorda al Ministro dell'ambiente che tutte le fabbriche inquinanti della zona industriale apuana sono state, una dopo l'altra, chiuse con grave danno per i lavoratori e per l'economia della

zona; così, a causa di una miope politica industriale e della mancanza di controlli ambientali, gli imprenditori hanno potuto inquinare e assicurarsi profitti fino a quando ha fatto loro comodo, e hanno poi lasciato, alle popolazioni della zona, la disoccupazione e lo squallore di una zona degradata e contaminata, che gli stessi proprietari vorrebbero adesso vendere per speculare.

La dichiarazione della zona industriale apuana area ad alto rischio ambientale comporterebbe un flusso di denaro per la bonifica (analisi della situazione, studi e attività di decontaminazione) e alleggerirebbe la grave situazione di disoccupazione della zona.

L'interrogante chiede infine al Ministro dell'ambiente quali azioni intenda intraprendere perchè il costo della bonifica dell'intera zona industriale apuana non venga pagato dalla collettività e dalla popolazione inquinata, ma dai responsabili dell'inquinamento, secondo il principio, ripetuto tante volte, ma mai applicato, che chi inquina deve pagare.

(4-05305)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. - Il 27 aprile 1990 il comune di Carrara, su richiesta dei dirigenti dello stabilimento «Italiana coke» di Avenza, in provincia di Massa Carrara, rilasciava autorizzazione allo smantellamento degli impianti, per poi procedere alla bonifica dell'area, sotto il diretto controllo dell'Unità sanitaria locale n. 2.

I lavori di smantellamento delle varie strutture iniziavano in data 20 maggio 1990 ed il materiale veniva accantonato, per le successive verifiche della USL, per essere eventualmente riutilizzato o avviato in discariche specializzate a secondo dell'esito delle analisi.

I materiali idonei al riutilizzo venivano inviati presso gli stabilimenti di San Giuseppe di Cairo e Porto Marghera, mentre quelli considerati «nocivi» venivano inviati (con il controllo della USL) in discariche autorizzate.

Non risulta che rifiuti «pericolosi» dello stabilimento in disamina siano stati inviati in San Giuseppe di Cairo e Porto Marghera. Il 15 ottobre 1990 la società segnalava il programma degli interventi previsti per demolire gli edifici «coke» ex «caldaia Breda», deposito solfati.

Il sindaco di Carrara - considerate le comunicazioni e la nota di servizio n. 7 del 13 ottobre 1990 della USL, con le quali veniva segnalata la presenza, nelle strutture suddette, di fibre di amianto, ordinava la sospensione dei lavori programmati per tutelare la salute pubblica.

Quantunque la zona Apuana non sia stata dichiarata zona ad elevato rischio di crisi ambientale, il programma ARIS del Piano triennale approvato con la delibera CIPE del 3 agosto 1990, prevede una destinazione del 9 per cento delle risorse per interventi nella provincia di Massa Carrara e per lo stabilimento Enichem di Manfredonia (pagina 119).

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(9 gennaio 1991)

ONORATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se continui lo sciopero della fame di Susanna Ronconi e Sergio Segio, detenuti nel carcere «Le Nuove» di Torino, in segno di protesta perchè il magistrato di sorveglianza ha negato il suo assenso all'ammissione al lavoro esterno presso il «Gruppo Abele» *ex* articolo 21 dell'ordinamento penitenziario per il Segio (avendolo concesso invece per la Ronconi);

quali siano le attuali condizioni di salute dei detenuti;

quali siano le motivazioni addotte dal magistrato di sorveglianza per le sue determinazioni;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare la salute dei due detenuti e per favorire una equa applicazione dei princìpi di risocializzazione dell'ordinamento penitenziario.

(4-03925)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - All'analisi dei fatti che formano oggetto della interrogazione è opportuno premettere il richiamo al dato normativo portato dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663). Tale disposizione stabilisce che l'emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno spetta ai direttori degli istituti penitenziari, ma «gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria», e «per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza».

Ciò chiarito e venendo all'esame dei fatti da cui hanno tratto spunto gli specifici quesiti formulati dall'onorevole interrogante, sarà conveniente che l'esposizione abbia distinto riferimento alla posizione dei detenuti Susanna Ronconi e Sergio Segio.

Per quanto riguarda la prima, i dati salienti della vicenda appaiono i seguenti:

1) in data 6 settembre 1989 il magistrato di sorveglianza di Torino approvava, ai sensi del citato articolo 21, il programma di ammissione della Ronconi al lavoro esterno predisposto dal direttore della casa circondariale di Torino, dopo aver ritenuto:

che con sentenza definitiva 19 aprile 1989 della corte di assise di appello di Torino la stessa Ronconi era stata condannata alla pena di anni 22 e mesi 6;

che la medesima, alla data del 28 agosto 1989, aveva espiato anni 9 di reclusione;

che altri detenuti dell'«area omogenea» in espiazione della pena della reclusione di anni 22 e mesi 6 avevano ottenuto il beneficio di cui all'articolo 21 in condizioni analoghe;

che le motivazioni poste a fondamento del programma di ammissione potevano essere condivise;

2) in data 8 settembre 1989 il direttore della casa circondariale delle Vallette comunicava che la Ronconi aveva rinunciato a fruire del beneficio, iniziando, insieme al coniuge Sergio Segio, lo sciopero della fame;

3) il magistrato di sorveglianza, preso atto della rinuncia esplicita della Ronconi Susanna ad usufruire del beneficio di cui sopra, rinuncia resa più significativa dall'inizio dello sciopero della fame, in data 11 settembre 1989 annullava il provvedimento con il quale era stato approvato il programma formulato *ex* articolo 21 dell'ordinamento penitenziario.

Questi i dati di fatto. È da considerare che, come esplicitamente viene affermato nel decreto ora detto, il magistrato non è intervenuto sul programma di lavoro all'esterno della Ronconi, atto di esclusiva competenza del direttore, ma si è limitato ad annullare il proprio provvedimento di approvazione di detto programma.

Tale annullamento, che si potrebbe con più esattezza definire revoca, appariva come un atto dovuto, in quanto il precedente provvedimento di approvazione era di fatto caducato per la esplicita rinuncia della Ronconi ad utilizzare il beneficio dell'articolo 21.

Si è proceduto, nel caso in esame, come si procede nei non infrequenti casi in cui i detenuti, cui sono stati concessi i permessi, rinuncino ad essi per ragioni personali. In tali ipotesi si è sempre provveduto alla revoca formale dei permessi.

La ragione di siffatta procedura risiede nella considerazione che un atto amministrativo di autorizzazione non ha ragione di avere una valenza giuridica qualora il destinatario di esso rinunci esplicitamente al beneficio.

Si è dunque ritenuto di procedere nel caso di specie in modo analogo.

* * *

In ordine alla posizione del Sergio Segio sarà opportuno prendere avvio da alcuni dati fondamentali riguardanti la sua posizione giuridica:

1) egli è stato arrestato il 25 gennaio 1983;

2) gli ultimi reati risultano essere stati commessi sino a tutto l'anno 1982;

3) in data 18 agosto 1989 il procuratore generale di Torino ha predisposto provvedimento provvisorio di cumulo di sentenze definitive, da cui risulta che le pene irrogate ammontano ad anni 50 e mesi 6+8 di reclusione;

4) in data 19 aprile 1989 la corte di assise di appello di Torino ha emesso sentenza non definitiva di condanna (il Segio è ricorrente) con la quale è stata irrogata al Segio la pena dell'ergastolo, commutata in anni 30 di reclusione per l'applicazione della legge n. 34 del 1987.

Ciò chiarito, è da aggiungere che in data 9 febbraio 1989 (cioè in epoca in cui non era ancora stato emesso il cumulo citato) il magistrato di sorveglianza emetteva provvedimento con il quale non approvava il programma di lavoro all'esterno formulato dal direttore della casa circondariale di Torino a favore del Sergio Segio, motivando sul richiamo alla posizione giuridica di quest'ultimo, posizione che evidenziava i seguenti elementi:

1) pene irrogate con sentenze definitive: *a*) anni 76 e mesi 10; 2) pene irrogate con sentenze non definitive; *a*) ergastolo - sentenza 10

maggio 1986 della corte di assise di appello di Torino; *b*) ergastolo - sentenza 22 ottobre 1984 della corte di assise di appello di Milano; *c*) anni 33; 3) altri processi in istruttoria e per i quali era stato scarcerato per decorrenza termini; 4) l'ultimo reato risultava commesso nel 1982; 5) il Segio risultava arrestato il 25 gennaio 1983; 6) alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 21 (28 luglio 1988) egli aveva espiato anni 5 e mesi 6 di reclusione; 7) il predetto aveva ottenuto una riduzione della pena di giorni 450 e, grazie a questo beneficio, aveva raggiunto il limite minimo legale per usufruire dell'istituto dei permessi premio.

Argomentava il magistrato di sorveglianza nel senso che:

a) nella predisposizione del programma di ammissione al lavoro si era dato risalto unicamente alla condotta carceraria del Segio (condotta già ampiamente ricompensata con la concessione del beneficio della riduzione pena e dei permessi premio), tralasciando ogni considerazione del pesante quadro complessivo emergente dai sopra indicati elementi;

b) il programma stesso era stato predisposto trascurando che il principio cardine del trattamento è costituito dalla gradualità dei benefici, e che perciò è necessario, nei casi come quello in esame, in cui sono stati irrogati 3 ergastoli e pene per un ammontare di 76 anni, rispettare una certa proporzione tra l'istituto dell'articolo 21 e quello della semilibertà nel senso che, stante l'affinità dei due benefici (utilizzare il lavoro come strumento fondamentale di rieducazione del detenuto), non vi deve essere uno *hiatus* temporale notevole tra di essi. Nel caso concreto, il Segio avrebbe maturato il diritto alla semilibertà dopo 15 anni di pena espiata. Lo stesso, anche tenendo conto della riduzione di anni 1, mesi 2 e giorni 25 già concessa e della carcerazione preventiva, alla data del 28 luglio 1988 aveva espiato soltanto anni 6 e mesi 8 di reclusione.

Con successivo provvedimento del 6 settembre 1989 il magistrato di sorveglianza, richiamato in più parti quanto esposto nel precedente decreto, ed anche alla luce del provvedimento di cumulo cui inizialmente si è fatto cenno, reiterava il negativo avviso già espresso circa l'ammissione del Segio al lavoro esterno.

* * *

Sembra all'interrogato che la linea adottata nei provvedimenti sopra detti si iscriva in un quadro di piena aderenza alla normativa vigente in materia, soprattutto se si considera che nel recente decreto n. 248 del 18 maggio 1989, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione riguardante la legge n. 663 del 1986, è stata introdotta la seguente norma: «Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione all'esterno dell'imputato, deve tener conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonchè dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro esterno commetta altri reati».

Non par dubbio che nel proprio decreto in data 9 febbraio 1989, e nel successivo del 6 settembre 1989 (peraltro impugnato dall'interessato dinanzi al TAR del Piemonte) nel motivare il diniego di approvazione del programma, il magistrato di sorveglianza si sia attenuto, addirittura anticipando le linee direttrici della richiamata disposizione, ai criteri da questa dettati, ritenuti dal legislatore obiettivo e congruo riferimento rispetto alle valutazioni connesse all'applicazione dell'articolo 21.

Non sembra, infine, che al Segio sia stato riservato un trattamento differenziato rispetto ad altri detenuti, cui è stato concesso il beneficio previsto dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, e ciò tenuto conto della differenza delle rispettive posizioni giuridiche e, in particolare, della diversità, sul piano quantitativo, delle pene a ciascuno in concreto irrogate.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(14 gennaio 1991)

PIZZOL. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che da notizie di stampa risulta che in località Santa Rosa del comune di San Vendemiano (Treviso) esiste una discarica abusiva contenente circa 35.000 metri cubi di rifiuti la cui natura non è stata precisamente individuata;

che i controlli su detta discarica disposti dalla provincia di Treviso e dal comune di San Vendemiano portano a non escludere la presenza di rifiuti altamente tossico-nocivi;

che è in corso di esame da parte della provincia di Treviso una pratica per l'istituzione di una discarica controllata destinata allo smaltimento di rifiuti industriali non tossico-nocivi,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre un controllo della situazione nella località sopra indicata e prendere i provvedimenti che si renderanno necessari per la bonifica del luogo nonchè per l'accertamento delle responsabilità per lo scarico abusivo.

(4-05273)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. - La discarica in località Fossamerlo del comune di San Vendemiano (Treviso) è una ex cava utilizzata in passato, per l'estrazione di materiale argilloso, parzialmente riempita, nella porzione sita a nord-ovest, con rifiuti provenienti in maggioranza (secondo quanto precisato dalla provincia di Treviso) da demolizione di fabbricati. Da una relazione del Nucleo operativo ecologico di questo Ministero risultano rinvenuti anche bidoni abbandonati sepolti in terreno argilloso impermeabile, contenenti rifiuti tossico-nocivi: sono stati lasciati *in loco* poichè i tecnici della provincia hanno riferito che non creano rischi per la falda acquifera. Nessuna attività è stata svolta dall'Arma e non consta che l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti.

La discarica interessa un'area di circa 4500 metri quadri per una profondità di circa 8 metri dal piano di campagna con un volume

presunto di 35.000 metri cubi. La ditta Clara Ecologica, affittuaria del terreno, presentava nel luglio 1989 un progetto per la realizzazione di una discarica di 2ª categoria tipo B, secondo quanto richiesto dal comune di San Vendemiano con ordinanza del 25 ottobre 1989.

Presentava altresì, nel novembre 1989, una relazione tecnica integrativa per la bonifica dell'area interessata.

Con decreto del 22 dicembre 1989, il presidente della provincia approvava il progetto così integrato e subordinava l'inizio dei lavori di realizzazione della discarica al risanamento dell'area.

Con sopravvenuta legge regionale 23 aprile 1990, n. 28, viene ora stabilito che la competenza per l'approvazione del progetto e conseguente autorizzazione all'esercizio per le discariche di categoria 2-B, sia demandata alla regione e non più alla provincia. Con norma transitoria (articolo 33) si dispone che per le discariche non ancora completate e quindi non autorizzate all'esercizio, i titolari debbano presentare alla giunta regionale una relazione tecnica sullo stato dei lavori, unitamente alla copia dell'atto approvativo del progetto da parte della provincia. La giunta regionale, sentita la commissione tecnica, assume le determinazioni conseguenti in merito all'*iter* autorizzativo.

In base a tale sopraggiunta legislazione regionale, sono, allo stato, pendenti presso la giunta regionale del Veneto le istruttorie per l'approvazione di sette discariche, tra le quali quella di San Vendemiano: il 27 ottobre 1991 saranno esaminate dalla commissione tecnica regionale.

Si ritiene opportuno precisare che il progetto per la discarica di San Vendemiano, sottoposto alla nuova istruttoria della regione, è ovviamente comprensivo del piano di bonifica per il risanamento dell'area da effettuarsi prima della realizzazione della discarica.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Premesso:

che nella zona di Massa la popolazione si è inequivocabilmente pronunciata, con il *referendum* del 25 ottobre 1987, per la chiusura, lo smantellamento e la bonifica della Farmoplant ed ex Anic;

considerati gli alti livelli di inquinamento provocati da queste e da altre fabbriche di quel territorio, i disagi e le malattie cui da anni la popolazione è sottoposta e il degrado complessivo dell'ambiente,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo e i Ministri interrogati intendano dichiarare il territorio di Massa Carrara-Montignoso zona ad alto rischio ambientale, in conformità alla legge n. 349 del 1986, al fine di usufruire delle provvidenze economiche per poter procedere da subito al riequilibrio del territorio;

se intendano esaminare, prendere in considerazione e discutere la «proposta di piano organico per la bonifica e qualificazione delle

attività del territorio di Massa e Carrara, nel rispetto del risultato referendario del 25 ottobre 1987 e della occupazione dei dipendenti Montedison/Farmoplant ed Eni/Enichem», ad opera di «medicina democratica» e dell'assemblea permanente dei cittadini di Massa, che, fra l'altro, individua nella costruzione di un centro nazionale di ricerca e bonifica la più concreta possibilità di procedere ad altri interventi di bonifica e riequilibrio territoriale in altre zone ad alto rischio ambientale.

(4-00939)

(20 gennaio 1988)

RISPOSTA. – A seguito dell'incidente avvenuto il 17 luglio 1988 nello stabilimento di Massa della Farmoplant, vennero – come noto – immediatamente adottati provvedimenti di sospensione dell'attività della succitata ditta sia da parte di questo Ministero, con l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8 della legge n. 59 del 1987, che del sindaco di Massa, con la definitiva chiusura dello stabilimento. Il Ministero dell'ambiente ha promosso azione di risarcimento del danno ambientale nei confronti della Farmoplant: il giudizio è tuttora in corso.

È stato, comunque, il Dipartimento della protezione civile che ha seguito l'evolversi della situazione fin dalla data dell'incidente con due commissioni, nominate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi lo scopo sia della messa in sicurezza dell'impianto per la prevenzione di ulteriori incidenti, sia di provvedere alla definizione del piano di bonifica.

La seconda commissione di esperti, in cui è rappresentato anche il Ministero dell'ambiente, è stata istituita per rivisitare il piano di bonifica dello stabilimento redatto dalla prima, alla luce delle perplessità ed esigenze avanzate dagli enti locali e dall'opinione pubblica, soprattutto con riferimento alla riaccensione dell'impianto di incenerimento. Nel documento finale viene raccomandato l'avvio immediato del piano di bonifica soprattutto per evitare ogni possibile deterioramento delle condizioni di sicurezza realizzate dagli interventi precedentemente attuati. Viene ribadita la necessità di una limitata riaccensione (100 ore) dell'impianto di incenerimento che, bruciando i reflui gassosi dei materiali stoccati nei serbatoi, ne consentirebbe l'asportazione e lo smaltimento: parte dei rifiuti classificati speciali sono stati, nel corso dell'anno 1989, già asportati come questo Ministero ha precisato rispondendo, in data 7 giugno 1990, all'interrogazione dell'onorevole Tamino 4-17292.

La Farmoplant insiste per una riattivazione dell'inceneritore per la termodistruzione *in loco*, mentre le autorità locali auspicano altre soluzioni: il pretore di Massa, accogliendo il ricorso della Farmoplant, ha di recente revocato l'ordinanza con cui nel febbraio 1989 ne veniva vietato l'uso.

È del 9 ottobre 1990, come noto, la decisione presa nel corso di un vertice a Palazzo Chigi di riattivare per un breve periodo l'inceneritore: ultimato lo smaltimento dei reflui, l'impianto verrebbe definitivamente smantellato.

Nell'ambito delle iniziative di competenza di questo Ministero si fa presente che nel programma triennale 1989-91, approvato con delibera

CIPE in data 3 agosto 1990, la provincia di Massa Carrara, quantunque non dichiarata area a rischio, è stata inserita nel programma speciale ARIS (pagina 119) che prevede un finanziamento pari al 9 per cento di quanto stabilito per le aree di cui all'articolo 6 della legge n. 305 del 1989, unitamente allo stabilimento Enichem di Manfredonia.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il pretore di Catania ha avviato una indagine sulla natura, sulla consistenza e sulla qualità del frumento duro stoccato presso i sette sili gestiti e di proprietà della «Silos Granari Sicilia spa» (appartenente al gruppo Ferruzzi spa) nel porto di Catania, indagine scaturita da una prima segnalazione del laboratorio di igiene e profilassi della USL 35 di Catania, riscontrante la presenza di frumento contaminato da radioattività superiore ai livelli stabiliti dalla CEE (livelli questi peraltro scandalosamente innalzati dopo l'incidente di Chernobyl);

che il frumento in questione è stato importato in Italia dai paesi dell'Est dalla «Ferruzzi Italia spa»;

che esiste, come è stato denunciato dalla magistratura di Bari, un vasto mercato di «riciclaggio» del frumento radioattivo proveniente dai paesi dell'Est dopo l'incidente di Chernobyl, che viene «tagliato» con frumento non radioattivo al fine di abbassare il tasso medio di radioattività;

che nel suddetto riciclaggio sono coinvolte le partite stoccate nel porto di Catania e solo uno dei sette sili è stato posto sotto sequestro e, comunque, le partite stoccate nei sette sili sono l'ultima parte di una partita di 17.000 tonnellate già finita sul mercato e all'industria alimentare siciliana e italiana;

che da vari organi di stampa è stato denunciato come il frumento importato fosse destinato all'AIMA da parte della «Ferruzzi Italia spa» (compreso quello posto sotto sequestro) ed i restanti sei, che sono, pertanto, pronti ad essere consegnati al compratore;

che tale riciclaggio si configura come un attentato alla salute pubblica ed una vera truffa nei confronti dei cittadini consumatori, come già rilevato dalle associazioni dei consumatori,

l'interrogante chiede di sapere:

se, vista la gravità del caso, non si intenda, in via precauzionale, provvedere al sequestro delle partite di frumento stoccate nei restanti sei sili della «Silos Granari Sicilia spa», al fine di consentire una indagine approfondita e completa su tutti i possibili agenti inquinanti (pesticidi, eccetera) non radioattivi, evitando in tal senso l'ingresso sul mercato ed il consumo;

se sia stata fatta o si intenda predisporre una analisi chimica sugli agenti inquinanti non radioattivi, ed eventualmente con quali risultati,

da parte della USL competente per territorio presenti nel frumento radioattivo sequestrato dal pretore di Catania;

se i Ministri in indirizzo non ritengano illegale il «riciclaggio» di prodotti agricoli radioattivi «tagliati» con prodotti non radioattivi al fine di abbassarne il tasso medio di radioattività ai livelli stabiliti dalla CEE;

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per tutelare la salute dei cittadini;

se non ritengano illegale, qualora accertata, la cessione di prodotti agricoli di produzione estera all'AIMA da parte di ditte italiane importatrici, dato che tale ente pubblico deve ritirare le eccedenze agricole nazionali (data anche l'esistenza di enti analoghi in altri paesi della CEE);

se tale cessione all'AIMA non si configuri come una truffa ai danni dello Stato e, come tale, intendano perseguirla;

quali siano gli *standard* igienici e sanitari a cui sono sottoposti gli impianti di stoccaggio dei prodotti cerealicoli in generale e a quali controlli, e da parte di chi, vengano sottoposti per accertare tali *standard*;

se non intendano avviare una inchiesta sull'intera vicenda.

(4-02566)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La vigilanza sulla salubrità delle sostanze alimentari in importazione compete di norma al Ministero della sanità, che la esercita attraverso i propri organi periferici, individuabili negli Uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna per gli alimenti d'origine animale e negli Uffici di sanità marittima, aerea e di confine, nel caso degli alimenti di diversa origine.

A norma della legge n. 833 del 1978 spettano, invece, alle Unità sanitarie locali, quali strutture territoriali del Servizo sanitario nazionale, i compiti operativi di vigilanza sulla produzione e sulla vendita delle sostanze alimentari di origine interna ovvero già introdotte nel territorio nazionale.

Poste tali premesse, questo Ministero interviene ovviamente ogni qual volta ne ricorrano le condizioni per impartire istruzioni specifiche e «mirate» ai propri organi periferici o, almeno, per richiamare l'attenzione degli assessorati regionali alla sanità su peculiari esigenze di vigilanza e di controllo, di particolare urgenza o rilevanza.

In tal senso, a partire dall'episodio di Chernobyl, il Ministero della sanità ha inteso più volte interessare e sensibilizzare i propri organi periferici e gli assessorati regionali alla sanità per le opportune misure di intensificazione della vigilanza e per l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare il tasso di radioattività dei cereali, con particolare riguardo ai prodotti «derivati» e con l'invito a dare immediata comunicazione degli estremi di identificazione e dei referti d'analisi che individuassero partite di alimenti con un contenuto di $Cesio_{134}$ e di $Cesio_{137}$ superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa comunitaria.

Riguardo, infatti, alle misure specifiche di salvaguardia adottate, a tutela della salute dei consumatori, nei confronti dei cereali e dei prodotti trasformati in importazione dai paesi dell'Est e dell'Europa comunitaria, va ricordato che, a seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl con il regolamento CEE n. 1707 del 1986, prorogato con i successivi regolamenti n. 3026 del 1986, n. 624 del 1987 e, da ultimo, n. 3955 del 22 dicembre 1987 (applicabile fino al 10 dicembre 1989) il Consiglio delle Comunità europee ha fissato tolleranze massime di radiocontaminazione per i prodotti agricoli, destinati all'alimentazione umana, provenienti da paesi terzi.

L'importazione di tali prodotti era quindi subordinata all'osservanza delle tolleranze massime previste, fissate – come somma di $Cesio_{134}$ e di $Cesio_{137}$ – in 600 B_q/Kg per tutte le sostanze alimentari, con le uniche eccezioni dei latti e delle altre sostanze destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi mesi di vita, per il quali il limite massimo tollerato è pari a 310 B_q/Kg.

A norma del regolamento CEE n. 3955 del 1987 gli Stati membri dovevano procedere ai conseguenti controlli secondo criteri rapportati al livello di contaminazione del paese d'origine dei prodotti esportati, mentre più dettagliate modalità di applicazione sono state successivamente indicate dal regolamento CEE n. 1983 del 1988, che nel relativo articolo 1, punto 2, prevede l'esecuzione di controlli «a sondaggio» secondo i seguenti criteri:

l'intensità dei controlli viene determinata dalle autorità di ciascun paese membro tenendo conto, in particolare, del grado di radiocontaminazione subita dai paesi d'origine per effetto dell'incidente nucleare, delle caratteristiche dei prodotti in arrivo, dei risultati di precedenti controlli e dell'eventuale presentazione e di un titolo d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore ed attestante che i prodotti in esportazione cui espressamente si riferisce rispettano le tolleranze massime ammesse dalle norme comunitarie;

quando i controlli così effettuati all'arrivo consentono di accertare e di contestare per una determinata partita di alimenti il superamento delle tolleranze massime ammesse, le autorità responsabili possono decidere di respingerla o di distruggerla;

le autorità di ciascuno Stato membro possono esonerare da tali controlli le partite di alimenti per i quali risultino fornite prove adeguate e soddisfacenti dell'inesistenza di qualsiasi rischio di contaminazione, essendo stati prodotti o raccolti in data anteriore al 26 aprile 1986;

ogni accertato superamento delle tolleranze massime consentite per un determinato prodotto originario di un paese terzo comporta automaticamente l'intensificazione dei controlli per tutte le successive partite dello stesso prodotto provenienti da quel paese.

In realtà, va sottolineato che si tratta di criteri cautelari cui questo Ministero ha sostanzialmente ritenuto di attenersi sin dal primo periodo successivo all'incidente nucleare di Chernobyl, nel diramare istruzioni ai propri organi di confine sui controlli della radiocontaminazione dei prodotti vegetali in genere, estendendone di fatto l'applicazione per maggiore cautela (anche a rischio di possibili censure da parte della

Commissione CEE) ai prodotti di provenienza comunitaria e prevedendo, se necessario, l'intensificazione dei controlli, sia in fase d'importazione sia in campo nazionale, per le sostanze alimentari che presentassero valori di radioattività superiori alle tolleranze fissate o anche valori che potessero comunque apparire sospetti.

E proprio nel settore della vigilanza sui cereali, quali sostanze suscettibili di più lungo immagazzinaggio e di prolungata conservazione e come tali da considerare con più attenzione ai fini di un'eventuale radiocontaminazione, e particolarmente per quelli di provenienza greca, è stata più volte richiamata l'attenzione sia degli organi sanitari di frontiera e degli assessorati regionali alla sanità, per gli adempimenti di competenza sia delle associazioni delle categorie interessate, per ogni opportuna sensibilizzazione e conseguente responsabilizzazione sul problema dei propri associati, sì da attuare – nello stesso tempo – forme di controllo ufficiale e di autocontrollo da parte degli operatori, evitando l'introduzione e la possibile commercializzazione di prodotti contaminati.

I riscontri ufficiali, effettuati in modo sistematico in fase d'importazione nei mesi successivi all'incidente nucleare di Chernobyl, alla luce dei referti analistici che – in particolare per il frumento – evidenziavano di norma valori molto inferiori ai limiti tollerati, anche per le sopravvenute disposizioni comunitarie prima ricordate, sono stati successivamente effettuati «a sondaggio», non soltanto a fini di vigilanza ma anche a scopo conoscitivo, per seguire l'andamento nel tempo della radiocontaminazione degli alimenti.

È rimasta nondimeno impregiudicata, e non a caso, l'esigenza di controlli più attenti ed incisivi nei riguardi dei prodotti agricoli di provenienza greca: grazie a tali controlli, infatti, già nel periodo compreso fra il luglio 1986 e la fine di maggio 1988 era stato possibile individuare, segnalare come prescritto alla Commissione delle Comunità Europee e respingere o (in un caso) porre sotto sequestro, cinque partite di grano duro di provenienza greca, pervenute – rispettivamente – nei porti di Catania (2), Siracusa, La Spezia e Manfredonia, con livelli di radiocontaminazione superiori ai limiti di tolleranza previsti.

Si deve, anzi, sottolineare che nel caso della seconda partita irregolare esportata attraverso il porto di Catania, ivi pervenuta il 27 maggio 1988, l'esecuzione dei controlli di laboratorio ha assunto una rilevanza del tutto peculiare e determinante ai fini della tutela della pubblica salute, poichè tale partita era stata già nazionalizzata ed immessa nei silos della «Silos Granari spa» di Catania in base ad un certificato sanitario di scorta, regolarmente rilasciato dalle autorità del paese esportatore ma evidentemente inattendibile, che attestava per essa livelli di radiocontaminazione compresi nei limiti di tolleranza fissati dal regolamento comunitario.

Il provvedimento di sequestro che ne è derivato, con conseguenti indagini affidate ai Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, ha innanzitutto impedito che il prodotto potesse essere abusivamente destinato ad impieghi alimentari.

Tutto ciò consente di affermare che il successivo, più clamoroso episodio del 23 settembre 1988 allorchè è stato accertato un elevato livello di radiocontaminazione per un'altra partita di grano di provenienza greca giunta nel porto di Bari con motonave «Alexandra»,

lungi dal risultare casuale non ha certo colto di sorpresa questo Ministero, giungendo anzi a conferma ed a giustificazione dei criteri di preoccupata attenzione e di estrema cautela ai quali, come già detto, essa ha sempre ritenuto d'informare la propria linea di condotta, in questo delicato settore, dopo l'incidente nucleare di Chernobyl.

Perciò, la successiva inchiesta penale al riguardo avviata dalla procura della Repubblica di Bari costituisce soltanto espressione dovuta di un'autonoma potestà dell'autorità giudiziaria, dinanzi a fatti penalmente rilevanti, cui sarebbe infondato attribuire qualsiasi carattere surrogatorio di mancate iniziative amministrative delle autorità sanitarie, in realtà mai venute meno nel tempo.

In tal senso, prendendo ulteriore spunto dal giustificato allarme suscitato dall'episodio di Bari quasi due anni e mezzo dopo l'incidente di Chernobyl, laddove la rilevante contaminazione riscontrata si riferisce ad un prodotto falsamente dichiarato proveniente dal raccolto stagionale del 1988, questo Ministero è tornato a ribadire alla Commissione CEE, con comunicazioni ufficiali per il tramite del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri, la perdurante validità delle proprie posizioni di rigorosa cautela più volte espresse nei confronti delle esportazioni di grano dalla Grecia, prospettando altresì i rischi evidenti che apparenti scambi intracomunitari potessero fornire copertura sanitaria a prevedibili «triangolazioni» con paesi terzi.

Da ultimo, per effetto dei conseguenti contatti ufficiali con le autorità comunitarie e delle successive intese intercorse in un'apposita riunione interministeriale, tenuta il 13 gennaio 1989 presso quel Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state concordate soluzioni, tuttora operanti, che possono così riassumersi:

è stata confermata l'esigenza di controlli sistematici in fase d'importazione sul livello di contaminazione radioattiva delle partite di grano provenienti dalla Grecia;

attraverso iniziative diplomatiche promosse dal Ministero degli affari esteri per sensibilizzare il Governo greco, è stato promosso un incontro bilaterale a livello di esperti per chiarire i termini del problema e definire le modalità tecniche in vista di un'eventuale certificazione da rilasciarsi in modo esauriente, documentato e responsabile dalle competenti autorità elleniche;

la rinuncia da parte di questo Ministero a controlli di tipo sistematico in fase d'importazione sulle partite di grano di provenienza comunitaria, per la possibile anomala radiocontaminazione soprattutto legata al sospetto di triangolazioni commerciali con paesi terzi, resta subordinata (senza pregiudizio di quelli «a sondaggio») alla condizione che ogni partita sia scortata da un certificato della competente e qualificata autorità del paese esportatore, che ne attesti il livello di contaminazione in conformità del regolamento CEE n. 1983 del 1988, con impegno del Ministero degli affari esteri di promuovere da ciascuno Stato membro la notificazione ufficiale dei laboratori pubblici abilitati a rilasciare tale certificazione.

Da quanto diffusamente illustrato è agevole evincere che non esiste un problema di adeguamento della legislazione italiana a quella più avanzata di altri Stati europei nel settore della radiocontaminazione di

alimenti, essendo anzi stato il nostro paese, e per esso questo Ministero, elemento trainante per l'estensione dell'ambito applicativo e per la proroga delle prescrizioni in materia dei surrichiamati regolamenti comunitari, che - come tali - hanno simultaneamente interessato tutti gli Stati membri, risultando di per se stessi direttamente vigenti e vincolanti in Italia, senza necessità di recepimento, ai sensi dell'articolo 189, secondo comma, del Trattato di Roma.

Tutto ciò, in definitiva, dovrebbe aver precluso ogni rischio di eventuali, ulteriori introduzioni illecite nel nostro paese di grano con livelli di radiocontaminazione superiori ai limiti dianzi richiamati.

Si soggiunge, infine, che - ovviamente - i requisiti igienico-sanitari applicabili agli impianti di deposito di prodotti agricoli destinati all'alimentazione ed in particolare di cereali sono quelli desumibili dalle vigenti disposizioni di carattere generale sull'igiene degli alimenti, di cui alla relativa legge 30 aprile 1962, n. 283, ed al suo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, tenendo presente che l'esercizio di qualsiasi «deposito all'ingrosso di sostanze alimentari», tanto più se di grandi dimensioni, è subordinato al rilascio di preventiva autorizzazione sanitaria intesa ad accertare l'idoneità dei depositi stessi e delle relative attrezzature, con conseguenti compiti di vigilanza demandati alle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal canto suo, ha precisato di aver accertato che le procedure di accettazione della partita di grano duro a suo tempo conferito al «Centro di stoccaggio» - AIMA di Catania - come ricordato nell'interrogazione - dall'impresa «Ferruzzi Italia spa» di Ravenna, hanno avuto luogo nel rispetto delle norme e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria vigente in materia di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (regolamento CEE n. 1569 del 1977, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3495 del 9 novembre 1988) e che, in particolare, dalla documentazione acquisita dall'AIMA si desume che il prodotto è stato accettato all'intervento in quanto sano, leale e mercantile e le sue caratteristiche merceologiche erano quelle previste per tale conferimento.

Riguardo alle caratteristiche qualitative della merce, viene riferito che sono state accertate mediante analisi ed a seguito di prelievo di campione rappresentativo della massa, prelevato prima del conferimento della merce.

In ordine, poi, alla liceità del conferimento di grano duro all'intervento AIMA, si evidenzia che tale facoltà è assicurata a tutta la produzione comunitaria, non essendo previsto dai regolamenti di mercato comunitari che possa essere riservata alla sola produzione nazionale.

Viene dichiarato corretto, quindi, che l'AIMA ritiri il prodotto offerto all'intervento dai detentori di partite che possiedano i requisiti per la conferibilità.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(22 dicembre 1990)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che la circolare n. 80 dell'8 novembre 1969 – protocollo n. Az. 399/432087/segr., stabilisce le attribuzioni delle funzioni ispettive della direzione centrale ispezione in conformità alle direttive della direzione dell'ASST di Roma;

precisato che la funzione ispettiva si esplica in tutti i campi di attività che riguardano i servizi telefonici in gestione diretta ed in concessione e concerne due aspetti essenziali:

il primo, di vigilanza generica e preventiva, per il mantenimento della disciplina e per la regolare organizzazione ed esecuzione dei servizi;

il secondo, di indagine specifica e repressiva, per la scoperta e la eliminazione di ogni fatto anormale che turbi la disciplina o violi le norme che regolano i servizi o quelle della legge penale, per la identificazione dei responsabili degli abusi e per gli atti cautelari necessari ad assicurare la rifusione del danno erariale;

considerato che tale funzione ispettiva è affidata ai funzionari dei ruoli organici della carriera direttiva che assumono la qualifica di ispettori centrali qualunque sia la loro posizione gerarchica, in quanto nell'espletamento del loro mandato hanno preminenza gerarchica con competenza che si estende su tutto il territorio nazionale;

precisato inoltre che negli ispettorati di zona le suddette funzioni sono disimpegnate dagli ispettori circoscrizionali, nominati dal capo dell'ispettorato, con competenza limitata alla circoscrizione territoriale della zona stessa per eseguire sopralluoghi disposti per:

a) visita di ispezione ordinaria e straordinaria, per verifiche amministrativo-contabili e per passaggi di gestione;

b) inchieste disciplinari o di altra natura;

c) accertamento di danni dell'amministrazione e responsabilità civili, amministrative, penali;

d) studi e proposte sull'organizzazione dei servizi o per vigilarne l'andamento in circostanze eccezionali,

si chiede di conoscere:

se la nota protocollo n. PR. 1641 del 22 settembre 1989 – avente per oggetto: organigramma ispettorato prima zona – e la nota di saluto e conferma dell'organigramma del 28 settembre 1989 – senza numero di protocollo, entrambe firmate dal capo dell'ispettorato prima zona, dottor ingegner G. Contessi – siano o meno osservanti della disciplina – circolare n. 80 e successive modificazioni – relativamente ai seguenti punti:

1) attribuzione, al funzionario dottoressa Leda Pozzi, dell'incarico di capo della sezione terza – reparto primo, che, praticamente, comporta l'allontanamento dello stesso funzionario direttivo, nonchè ispettore circoscrizionale, dall'ufficio ispezione dell'ASST – prima zona Milano-Torino;

2) incarico ispettivo da attribuire di volta in volta al funzionario in quel momento meno oberato di lavoro, eludendo l'obbligo della continuità dell'attività ispettiva (rapporto mensile dell'attività svolta e di quella programmata per il mese successivo);

quali procedure e provvedimenti saranno disposti per i seguenti fatti:

il giorno 25 luglio 1989 il revisore Boattini Vera (allora applicata presso la stazione telefonica di Milano-centro condotta dal revisore tecnico capo Colla Paolo) è stata aggredita da un dipendente con qualifica di revisore tecnico; l'aggressione ha avuto origine dall'indebito uso di un «particolare apparecchio telefonico» abilitato alla teleselezione ma non autorizzato dalla concessionaria SIP;

il giorno 4 ottobre 1989, verso le ore 12,30 circa, durante la visita di presentazione ai dipendenti della dottoressa E. D'Emilia, neo-nominata capo del reparto primo, e della dottoressa Leda Pozzi, neo-nominata capo della sezione terza dello stesso reparto primo, un revisore coordinatore ha aggredito verbalmente il suddetto funzionario capo della sezione terza, rivolgendole con veemenza le seguenti frasi: «Ma chi è lei?», «Chi crede di essere lei?», «Io la denuncio!»;

se per il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tutelare l'immagine dell'ASST significhi smobilitare l'ufficio ispezione della prima zona-Milano e quindi soprassedere sia ai fatti segnalati, sia a tutta una serie di abusive concessioni che riguardano l'osservanza dell'orario d'obbligo (15 minuti di abbuono all'inizio e alla fine di ogni turno per tutti i dipendenti, funzionari compresi), prestazioni straordinarie senza un corrispondente produttivo e rapportate, in modo indiscriminato, ai massimali mensili e annuali, in violazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 269, movimenti di personale, distacchi, comandi, trasferimenti e lunghi periodi di malattia o di congedo straordinario in contrasto con le esigenze di servizio e il buon andamento dell'azienda;

se, a parere del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, preveda, per la nomina a primo dirigente tecnico, una semplice comunicazione del direttore dell'ASST con cui si attribuisce l'incarico di «reggente» del reparto terzo al vice dirigente tecnico dottor ingegner D. Pusateri, impropriamente nominato capo del reparto terzo con la suindicata nota dell'organigramma dell'ispettorato prima zona;

quale sia la norma che giustifichi le attribuzioni *ad interim* di sezioni tecniche a funzionari cui è stato conferito, dal capo dell'ispettorato prima zona-Milano, l'incarico a titolari di sezione in base all'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797;

accertata la corrispondenza dei fatti rappresentati, quali provvedimenti saranno disposti, se si sia determinata, in ordine alle suesposte aggressioni, l'omissione del «rapporto in generale» stabilito dall'articolo 2 del codice di procedura penale e dallo stesso telegramma-circolare n. 1290/gab/progr/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 25 ottobre 1978, avente ad oggetto: omissione di atti di ufficio.

(4-03929)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il capo dell'ispettorato dell'ASST di Milano ha comunicato di aver disposto alcuni movimenti interni di funzionari - fra i quali quello della dottoressa Leda Pozzi - a seguito dell'assegnazione del dottor Michele De Padova ad altro

ispettorato e ciò allo scopo di meglio garantire lo svolgimento di tutti i compiti di istituto.

Tale decisione non appare censurabile atteso che i trasferimenti disposti rientrano nella facoltà del funzionario responsabile dell'ispettorato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e che sono derivati dalla valutazione delle esigenze di servizio, effettuata tenendo conto della notevole carenza di personale direttivo esistente presso il citato ispettorato.

D'altra parte si significa che, al fine di assicurare il regolare e costante espletamento dell'attività ispettiva, anche il capo dell'ispettorato può eseguire personalmente visite ed inchieste presso gli uffici di zona, in caso di assoluta urgenza e necessità, mentre alcune verifiche amministrativo-contabili vengono svolte da un revisore capo applicato all'ufficio ispezione.

Per quanto concerne, poi, il riferimento ad «abusive concessioni» che si verificherebbero presso il citato ispettorato relativamente all'osservanza dell'orario di servizio ed alle prestazioni di lavoro straordinario, si rammenta che su tali argomenti si è avuto modo di fornire approfonditi chiarimenti in occasione delle risposte date ad altri atti parlamentari presentati dal medesimo onorevole interrogante.

Quanto ai due episodi menzionati nella presente interrogazione, si comunica che non risulta che il revisore Vera Boattini sia stata aggredita, il giorno 25 luglio 1989, da un altro dipendente.

Dagli accertamenti disposti è emerso, infatti, che tra i due impiegati era sorto un diverbio circa l'uso di un apparecchio telefonico per il quale alla SIP era stata richiesta l'abilitazione alle sole comunicazioni urbane.

L'episodio di cui sopra aveva fatto rilevare che per un errore tecnico dal detto apparecchio potevano essere effettuate anche telefonate extraurbane e, pertanto, si è immediatamente provveduto a chiedere alla medesima SIP l'eliminazione dell'anomalia.

Si significa, inoltre, che nessun rapporto risulta presentato al capo dell'ispettorato in merito ai fatti occorsi il giorno 4 ottobre 1989, per cui nessun provvedimento è stato adottato al riguardo, e che nessun procedimento riferibile agli episodi menzionati risulta pendente presso la procura della Repubblica di Milano e la pretura circondariale.

Per quanto riguarda, infine, l'incarico della reggenza del terzo reparto dell'ispettorato della prima zona, attribuito al vice dirigente delle telecomunicazioni ingegner Domenico Pusateri, si fa presente che tale conferimento è in armonia con il disposto dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che prevede, tra le funzioni del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

Per le dirigenze interinali non esiste una normativa specifica, ma si ritiene che sia possibile attribuire la titolarità di due funzioni quando, mancando la possibilità di assegnare le funzioni medesime al titolare, si debba comunque assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(3 gennaio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il delitto perpetrato lo scorso 1° febbraio 1990 in una comunità di nomadi di stanza alla periferia di Palermo, in cui ha perso la vita Asiba Amhetovic, nomade di 53 anni, e sono state ferite le sue due figlie Silvana e Vera, rispettivamente di 16 e 24 anni, presenta una dinamica di atti di violenza e di ritorsione indubbiamente facilitati dalle gravi inadempienze dell'apparato giudiziario;

che la vittima aveva infatti denunciato, il 19 gennaio 1990, alle autorità di polizia sia la rapina che il 12 gennaio 1990 aveva subìto nella sua *roulotte*, sia lo stupro di cui la figlia Silvana era stata fatta oggetto in quell'occasione, indicandone gli autori nei fratelli Velio e Zora Amhetovic, altri due nomadi di cui conosceva con precisione l'identità;

che, fra la data della denuncia e quella dell'omicidio della vittima, non risulta che sia stata avviata alcuna indagine da parte della autorità giudiziaria, nè che sia stato ufficialmente investito dell'incarico alcun magistrato della procura del tribunale di Palermo;

che la mancanza di tempestività dell'azione investigativa, pur nella notevole disponibilità di indizi, ha consentito con ogni probabilità che gli autori dei reati denunciati portassero alle estreme conseguenze le minacciate ritorsioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro sul fatto che, a quanto parrebbe, non sia stato designato il magistrato incaricato di avviare le indagini sulla denuncia presentata da Asiba Amhetovic in data 19 gennaio 1990;

quali provvedimenti si ritengano idonei per far luce sulle disfunzioni evidenziate dal fatto di sangue e che potrebbero far sorgere il sospetto di fenomeni di discriminazione razziale nell'amministrazione della giustizia.

(4-04424)

(7 febbraio 1990)

RISPOSTA. – La denuncia relativa ai fatti indicati nella interrogazione venne presentata da Asiba Ahmetovic alla procura della Repubblica di Palermo il 19 gennaio 1990.

Il giorno successivo venne designato per la trattazione del caso il sostituto procuratore della Repubblica dottor Giuseppe Ayala, il quale restituì il fascicolo alla segreteria per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'ufficio riconsegnò il fascicolo al magistrato solo in data 2 febbraio, a causa dell'accumulo di pratiche da trattare, prodottosi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Per i fatti denunciati e per l'omicidio di Asiba Ahmetovic veniva promossa azione penale nei confronti di Zoran Ahmetovic ed il relativo fascicolo veniva trasmesso al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, il quale fissava l'udienza preliminare per l'11 luglio 1990.

Gli stessi fatti erano stati contestati anche a Valija Ahmetovic, in ordine al quale le indagini preliminari sono in via di conclusione.

Alla luce delle informazioni fornite appare chiaro che se qualche ritardo può esservi stato nell'inizio del procedimento penale ciò è imputabile esclusivamente alle note difficoltà di ordine organizzativo che gli uffici giudiziari da tempo attraversano.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(12 gennaio 1991)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Visto il procedimento penale n. 3119/89 - RG modello 21 - trasmesso dal pubblico ministero, dottor M. M. Maiga, della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, con «richiesta di rinvio a giudizio» (articolo 416-417 del codice di procedura penale) in applicazione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 271);

preso atto che il giudice per le indagini preliminari, dottor Guido Piffer, del tribunale civile e penale di Milano in data 5 marzo 1990 ha emesso la sentenza n. 114 - nel procedimento penale n. 3214/89 RG GIP - di «non luogo a procedere» (articolo 129 del codice di procedura penale) per essere il reato (*ex* articoli 81/2, 640, commi 1 e 2, n. 1 e 61, n. 9, del codice penale) ascritto agli imputati-dipendenti dell'ASST stazione telefonica trasmissione segnalazione di Milano-Centro estinto per amnistia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 1986, per gli episodi delittuosi commessi anteriormente all'8 giugno 1986;

stabilito che per gli atti del procedimento penale n. 3119/89 - RG modello 21 - riguardante gli episodi delittuosi commessi successivamente alla data dell'8 giugno 1986, il pubblico ministero ha presentato richiesta di «rinvio a giudizio» nei confronti degli stessi imputati dipendenti dell'ASST;

preso atto che il giudice per le indagini preliminari, dottor Guido Piffer, del tribunale di Milano, in data 7 giugno 1990, ha pronunciato la sentenza n. 115 nel procedimento penale n. 3214/89 RG GIP di «non luogo a procedere» (articolo 129 del codice di procedura penale) per i reati ascritti agli imputati (articoli 81/2, 640, commi 1 e 2, n. 1 e 61, n. 9, del codice penale) perchè gli stessi sono estinti per intervenuta amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990;

constatata la definizione del procedimento penale a carico dei 42 dipendenti dell'ASST poichè trattasi di reati di truffa continuata con le circostanze aggravanti *ex* articolo 81/2 e dell'articolo 61, n. 9,

l'interrogante chiede di conoscere se la direzione centrale personale e affari generali dell'ASST di Roma sia stata adeguatamente informata e se non si ritenga corretto disporre la conseguente applicazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - titolo VII, capo I (infrazioni e sanzioni disciplinari) e capo III (procedimento disciplinare) - per evitare procedure omissive.

Considerato che l'ASST - ispettorato prima zona di Milano - è stata tempestivamente informata dall'autorità giudiziaria dopo il pronunciamento delle suindicate sentenze, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che sussistano le ipotesi di omissione e di abuso di ufficio per non avere ancora disposto l'applicazione delle sanzioni disciplinari, mediante l'attivazione del procedimento, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(4-05171)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i capi dei vari ispettorati dispongono periodicamente l'effettuazione di visite ispettive allo scopo di verificare il regolare andamento del servizio ed il corretto comportamento dei dipendenti.

Proprio nel corso di una di tali visite presso la stazione telefonica denominata «Milano-centro» - e prima che i fatti fossero partecipati alla locale procura della Repubblica - erano state accertate alcune anomalie riguardanti la trascrizione sugli appositi prospetti delle presenze e delle ore di prestazioni straordinarie da parte di alcuni dipendenti, che non erano state giudicate di una gravità tale da richiedere nei confronti dei medesimi l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il dirigente della stazione telefonica ed i suoi più diretti collaboratori, responsabili degli adempimenti amministrativi, hanno, pertanto, avuto un richiamo scritto ed il dirigente è stato poi trasferito presso un'altra stazione telefonica, mentre si è provveduto al recupero di tutte le competenze e delle indennità illegittimamente pagate.

Si assicura, infine, che allo scopo di evitare il ripetersi di episodi analoghi il capo dell'ispettorato è stato invitato a disporre più frequenti accertamenti volti a verificare la regolare tenuta delle scritture contabili degli uffici dipendenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(14 gennaio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che molti soci dell'associazione «Amici della Terra» hanno segnalato che nell'area del fiume Follone, nel territorio del comune di San Marco Argentano (Cosenza), si assiste da tempo ad una grande moria di pesci con conseguenze dirette, soprattutto di natura igienico-sanitaria, per le popolazioni e per molta parte del bestiame;

che a causare tali gravissimi problemi potrebbe essere l'immissione di scarichi altamente inquinanti prodotti da industrie locali, non meglio identificate,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se sussistano a carico di enti, ditte e/o privati cittadini estremi di reato ai sensi della legge n. 319 del 1976 o, cosa ancora più grave, di danneggiamento ai sensi dell'articolo 635, capoverso n. 3, in relazione all'articolo 625,

n. 7, del codice penale e dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775;

se non intenda sollecitare, attraverso il nucleo operativo ecologico dei carabinieri presso il Ministero dell'ambiente, il comandante della stazione dei carabinieri di San Marco Argentano ad attivarsi per accertare eventuali violazioni della normativa vigente in termini di inquinamento delle acque pubbliche ed il direttore del presidio multizonale di prevenzione della provincia di Cosenza affinchè provveda all'esecuzione di studi ed analisi per l'accertamento dello stato attuale dell'inquinamento delle acque del fiume Follone, nell'ambito territoriale di San Marco Argentano e nei comuni del suo comprensorio.

(4-05337)

(2 ottobre 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica che la procura della Repubblica, presso la pretura circondariale di Cosenza ha disposto, tramite il Nucleo operativo ecologico, nel settembre 1990 un'indagine ad ampio raggio del fiume Crati.

Per ciò che riguarda in particolare il Follone, affluente del Crati, nel corso dei sopralluoghi finora effettuati, il Nucleo operativo ecologico e il personale dell'Arma locale dei carabinieri hanno individuato una possibile fonte di inquinamento nello stabilimento «Argentario conserve srl», sito sulla riva destra del fiume stesso, constatando violazioni all'articolo 3, commi 3, 5 e 9, della legge n. 475 del 1988, di cui è stata informata l'autorità giudiziaria con RG n. 101 del 7 settembre 1990.

La procura circondariale di Cosenza ha provveduto anche a prelevare campioni di acqua dallo scarico dello stabilimento per poter effettuare le analisi necessarie, dalle quali è emerso che i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976, erano stati superati.

Si fa presente che, attualmente, l'autorità giudiziaria non ha preso alcun provvedimento in merito poichè il ciclo produttivo dello stabilimento Argentario è sospeso per la pausa stagionale e di conseguenza la situazione del fiume Follone è al momento migliorata.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(8 gennaio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - In relazione alla risposta in data 2 ottobre 1990 alla interrogazione 4-04628 in merito alla nomina del contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino a commissario straordinario per le alghe in Adriatico e tenuto conto:

1) che certamente il Ministero della difesa marina (direzione di Maripers), amministrazione a cui faceva capo il D'Agostino quale ufficiale in posizione di ausiliaria, era certamente del tutto funzionante nella prima decade dell'agosto 1989 e che il capo di Stato maggiore

della Marina era sostituito dal sottocapo di Stato maggiore Antonio Geraci;

2) che il D'Agostino avrebbe dovuto far presente al Ministro dell'ambiente lo stato amministrativo della posizione di ausiliaria in cui si trovava e comunicare alla direzione del personale Maripers la sua eventuale variazione di *status* così come prescritto dalla normativa in vigore (decreto ministeriale n. 1053, ex 70/7-022 M);

3) che per ottenere un *curriculum* di servizio dal Ministero della difesa occorrono, via telefax, pochi minuti e via motociclista certamente meno di un'ora di tempo,

l'interrogante chiede di conoscere:

come sia possibile che la nomina sia stata effettuata mancando le precondizioni essenziali per la nomina stessa e cioè quanto meno il *curriculum* e lo stato di servizio dell'ufficiale in ausiliaria, e trattandosi di una scelta cui potevano certamente aspirare centinaia di ufficiali (oltrechè di civili);

chi abbia suggerito il nome di D'Agostino al Ministro dell'ambiente e tra quale eventuale rosa di nomi sia stato scelto e con quali criteri di scelta.

(4-05457)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. - In merito ai quesiti posti dall'interrogante questo Ministero non può che confermare i contenuti della risposta alla precedente interrogazione 4-04628, ritenendo opportuno sottolineare che l'ammiraglio D'Agostino ha ricoperto la carica per soli dieci giorni ivi compresi i due di nomina e di revoca (decreto ministeriale di nomina 9 agosto 1989 - decreto ministeriale di revoca 18 agosto 1989) e non ha compiuto atti nell'esercizio delle funzioni affidate.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

PONTONE. - *Al Ministro del tesoro*. - Premesso:

che la Società per il risanamento di Napoli è proprietaria a Napoli di oltre 7.000 appartamenti e svolge una importante funzione sociale, in particolare calmieratrice del mercato delle locazioni, in una città in cui vi è una gravissima carenza abitativa;

che più della metà del pacchetto azionario di detta società è di proprietà della Banca d'Italia;

che si è diffusa da tempo la notizia, e non solo tra gli operatori di borsa, che la Banca d'Italia avrebbe programmato la vendita delle proprie azioni;

che tanto si deduce anche dall'andamento in borsa delle azioni della Società per il risanamento di Napoli, in particolare negli ultimi 7 mesi nei quali il titolo ha messo a segno incrementi di oltre il 60 per cento;

che ciò denota azioni speculative;

che il passaggio di proprietà delle azioni della Società per il risanamento di Napoli avrebbe conseguenze nocive per tutto il mercato immobiliare napoletano e nefaste per quello delle locazioni in una città dalle fortissime tensioni abitative;

che gli operatori privati acquirenti delle azioni sarebbero interessati ad una logica di eccessivo profitto e soprattutto alla realizzazione delle plusvalenze immobiliari;

che non è possibile tartassare oltre il dovuto gli inquilini napoletani;

che sarebbe grave altresì che ricchi azionisti del Nord divenissero proprietari di quest'importante società del Sud, il che sottrarrebbe altre ricchezze al Sud per portarle al Nord;

che sarebbe, viceversa, il caso di programmare un rilancio della società per avviare un decisivo risanamento urbanistico della città di Napoli,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;

2) che cosa intenda fare per evitare ogni manovra speculativa ed una ulteriore iattura per la città di Napoli;

3) che azione intenda intraprendere per impedire alla Banca d'Italia di vendere il pacchetto azionario della Società per il risanamento di Napoli spa.

(4-05104)

(24 luglio 1990)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, sentita al riguardo la Banca d'Italia, che la Società per il risanamento di Napoli è una società di diritto privato quotata in Borsa al cui capitale ordinario l'istituto di emissione partecipa con una quota del 60,32 per cento.

Nel corso dei primi sette mesi del 1990, le quotazioni del titolo ordinario della società hanno registrato una rivalutazione del 32 per cento, sostanzialmente in linea con l'andamento medio evidenziato nello stesso periodo dal comparto immobiliare nel suo complesso. (33,3 per cento).

Si precisa, infine, che la Banca d'Italia non ha, attualmente, in corso alcuna trattativa per la cessione delle azioni della menzionata società.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 gennaio 1991)

SANESI, FILETTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Ritenuto:

che notizie di stampa hanno suscitato molto scalpore in ordine all'acquisto da parte del Monte dei Paschi di Siena di una banca di Canicattì (Agrigento);

che, in relazione a tali notizie, sembra che il Monte dei Paschi di Siena sia caduto vittima di un raggiro colossale consistito in mutamenti sostanziali operati dagli amministratori della Banca siciliana nella

struttura organizzativa e nella situazione patrimoniale della stessa nel periodo intercorrente tra la stipula del compromesso e quella del contratto definitivo;

che le forze politiche che esprimono la deputazione amministratrice del Monte sembrano accentrare la loro attenzione solo sulle responsabilità, pur innegabili, del Governo che non provvede al rinnovo degli organi amministrativi,

gli interroganti chiedono di conoscere se il comune di Siena, nella sua veste di ente in senso lato «proprietario» del Monte dei Paschi, e di ente che nomina la maggioranza dei membri della deputazione del medesimo, intenda farsi promotore di tutte le iniziative del caso dirette ad accertare come si sono svolti i fatti, e se nei fatti medesimi siano ravvisabili responsabilità, anche solo per negligenza, dei supremi organi amministrativi del predetto istituto bancario.

(4-04753)

(19 aprile 1990)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le vicende connesse all'acquisizione della Banca popolare di Canicattì da parte del Monte dei Paschi di Siena, si richiama quanto già rappresentato presso la VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 5 giugno 1990, in occasione dello svolgimento di interrogazioni relative allo stesso argomento.

Al riguardo, si soggiunge che la prefettura di Siena, interessata dal Ministero dell'interno, ha riferito che sono in corso indagini da parte della Guardia di finanza - nucleo regionale di polizia tributaria di Firenze, su richiesta della procura della Repubblica di Siena.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 gennaio 1991)

SPETIČ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

a) se corrisponda al vero che il 2 ottobre 1990, alle ore 10,45, un'impiegata dell'ufficio postale Trieste CP, sportello n. 22, avrebbe redarguito la rappresentante del «Sindikat slovenske sole v dezeli Furlaniji - Julijski krajini» perchè la lettera raccomandata n. 1912 spedita da Gorizia il 25 settembre 1990 recava nell'indirizzo il nome del sindacato «Sindikat slovenske sole v dezeli Furlaniji - Julijski krajini / 34100 Trieste TRST / via Carducci 8», essendo perciò «non conforme alle norme vigenti»;

b) se esista una norma che vieti ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena di dare alle associazioni da essi costituite il nome in lingua slovena;

c) se le poste di Trieste redarguiscano anche i dirigenti dell'«United World College» ed altre prestigiose istituzioni culturali internazionali aventi la denominazione ufficiale espressa in lingua non italiana;

d) se, nel caso tale norma non esistesse, l'atteggiamento citato – ancorchè provocato da istruzioni o circolari del direttore provinciale delle poste – non configuri la fattispecie di comportamento arbitrario passibile di eventuali provvedimenti disciplinari;

e) quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per impedire che in futuro si ripetano tali incresciosi incidenti, lesivi del buon nome delle poste italiane, che, per ovvie ragioni, dovrebbero invece dare un contributo essenziale ai processi di avvicinamento e di comprensione tra la gente nell'ambito della generale tendenza all'integrazione caratteristica del periodo storico in cui stiamo vivendo.

(4-05425)

(18 ottobre 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo si comunica che in merito all'episodio rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame sono state immediatamente esperite accurate indagini ispettive dalle quali è emerso che l'impiegata dell'ufficio di Trieste CP non ha rivolto parole di rimprovero o, comunque, scortesi al rappresentante del «Sindacat slovenske sole v dezeli Furlaniji-Julijski krajini».

Il funzionario inquirente ha, infatti, così ricostruito i fatti: il giorno 3 ottobre 1990 (e non il 2 ottobre) alle ore 10,45 si è presentata allo sportello per il ritito delle raccomandate la signora Marc Viviana per ritirare, in qualità di delegato, una raccomandata diretta alla predetta associazione slovena.

Poichè l'impiegata addetta aveva ritenuto che la raccomandata fosse indirizzata all'ente regione – anch'esso ubicato in via Carducci – e, pertanto, aveva annotato tale destinatario sul registro di consegna, la medesima chiedeva gentilmente alla signora Marc di tradurre in italiano l'indicazione del destinatario, al solo scopo di controllare se l'annotazione sul registro era esatta.

Tale richiesta, unita a quella del tutto legittima di esibire un documento che comprovasse l'identità della delegata, è stata completamente travisata dall'interessata che ha attribuito all'impiegata – peraltro ancora in prova – manifestazioni di insofferenza nei confronti della minoranza slovena del tutto difformi dai reali intendimenti della dipendente postale in questione.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, nessun provvedimento disciplinare è stato adottato a carico dell'impiegata che ha agito in modo corretto e cortese.

Si assicura, infine, che l'amministrazione postale non mancherà, come del resto ha sempre fatto, di venire incontro alle esigenze della minoranza slovena al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi.

Il Ministro delle poste e delle comunicazioni
MAMMÌ

(14 gennaio 1991)

VISIBELLI. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che ancora una volta il problema dell'igiene urbana a Barletta viene sollevato dalla stampa locale («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 3

aprile 1990) con denuncia da parte sindacale di disservizio (personale di Barletta utilizzato in altri comuni in cui vi è appalto di ditte facenti parte dello stesso gruppo SIUCA; lavaggio dei cassonetti in giorni alterni anzichè, come previsto da contratto, ogni giorno; privilegi nelle assunzioni e nelle assegnazioni delle mansioni);

che lo spostamento di personale e di mezzi in altri comuni penalizza la svolgimento del lavoro di nettezza urbana nella città di Barletta;

che per il servizio di nettezza urbana la città di Barletta paga 10 miliardi annui;

che la ditta appaltatrice SIUCA non adempie a quanto da contratto stipulato e i suoi dirigenti poi dichiarano che il comune di Barletta «ha le mani bucate» perchè «è un lusso e uno spreco il lavaggio quotididano dei cassonetti» (*sic*!);

richiamate le proprie interrogazioni 4-02383 dell'8 novembre 1988, 4-02646 del 20 dicembre 1988, 4-03345 del 4 maggio 1989 e 4-03621 del 19 luglio 1989,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri, ognuno per quanto di propria competenza, intendano prendere affinchè si porti a risoluzione l'annoso problema dell'igiene urbana a Barletta.

(4-04671)

(4 aprile 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento alla materia oggetto dell'interrogazione parlamentare relativa alle modalità di gestione del servizio di nettezza urbana nella città di Barletta, si ritiene opportuno evidenziare che tale materia è istituzionalmente demandata alle regioni e agli enti locali: è, al riguardo, competenza di questo Ministero adottare le iniziative nei casi disciplinati dal comma 3 di cui all'articolo 8 della legge n. 349 del 1986 e dall'articolo 8 della legge n. 59 del 1987. Le notizie pervenute dalle locali autorità e qui di seguito esposte escludono, allo stato, la necessità di tali interventi.

Il gruppo di imprese SIUCA srl e SLIA spa, gestisce, nella città di Barletta, il servizio di igiene urbana secondo quanto stabilito con contratto di appalto stipulato in data 8 ottobre 1985, che prevede anche l'effettuazione dei servizi di: manutenzione del verde pubblico, pulizia spiagge e litoranei, derattizzazione e disinfestazione della città, manutenzione e pulizia del verde cimiteriale, pulizia macello pubblico e mercati, pulizia caditoie e consimili.

Il canone annuo per tali incombenze ammonta a lire 10.609.610.256 IVA compresa, mentre per il servizio di nettezza urbana è di lire 9.034.548.000 comprensivo anche del costo per il lavaggio quotidiano di cassonetti, ridotto attualmente a giorni altenrni per un'esigenza di contenimento dei costi.

Dalle relazioni mensili fornite dal dirigente sanitario della unità sanitarie locale competente, preposto al controllo del servizio in questione, non si rileva che la città abbia subìto disservizi di sorta.

Circa l'utilizzo del personale netturbino dipendente della ditta SIUCA presso il comune di Capurso, l'amministrazione comunale di Barletta ha accertato che tale intervento ha avuto carattere di estrema eccezionalità e che comunque il personale utilizzato in orario diverso da

quello stabilito dal capitolato di appalto di quel comune, è stato retribuito, per l'eccezionale prestazione, con lavoro straordinario a carico della ditta appaltatrice.

L'automezzo impiegato in detto servizio è il settimo autocompattatore di esclusiva proprietà della ditta SIUCA che, sia pur non previsto dal contratto di appalto e non concorrente a determinare il canone, la ditta mette a diposizione del comune di Barletta unitamente ad altri dalla stessa gestiti per interventi di emergenza.

Per quanto concerne, infine, le assunzioni del personale, la ditta ha confermato che finora ha operato in base alle leggi sul collocamento ed inoltre, sulle assegnazioni delle mansioni al personale dipendente della stessa, l'amministrazione comunale non ha potere di intervento atteso che la materia è regolata dal CCNL di settore, nonchè dalle relazioni industriali che intercorrono tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

VISIBELLI, SPECCHIA. – *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che la magistratura ha emesso comunicazioni giudiziarie nei confronti del capitano della motonave «Alexandra» e dei responsabili della finanziaria Ninivaggi e della società Geofertil per la grave vicenda del grano radioattivo arrivato nel porto di Bari;

che gli elementi emersi dalle indagini e dagli accertamenti in corso porterebbero già a ritenere che in passato altre partite di grano radioattivo, siano sfuggite ai controlli;

che, in questi giorni, si è appreso che nel gennaio scorso attraccò nel porto di Manfredonia un cargo cipriota, il «Golden Sea», proveniente dalla Grecia, con a bordo 1.453 tonnellate di grano, risultate radioattive;

che, a conclusione del recente convegno internazionale sull'inquinamento, il presidente nazionale dei biologi ha denunciato che «i cittadini italiani non sono protetti come dovrebbero e nessuno si preoccupa di valutare l'impatto negativo prodotto sulla salute dalle incertezze del legislatore in tema di controllo delle derrate alimentari e dalla mancata attivazione dei presidi di salvaguardia sul territorio»,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano:

a) disporre controlli capillari su tutte le operazioni di importazione di cereali avvenute dopo la contaminazione radioattiva di Chernobyl;

b) fare in modo che da parte degli organi competenti vengano accuratamente e tempestivamente esercitati i controlli sulle derrate alimentari in arrivo in Italia;

c) adeguare la legislazione italiana in materia a quella più avanzata esistente in altre nazioni europee.

(4-02216)

(6 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.

La vigilanza sulla salubrità delle sostanze alimentari in importazione compete di norma al Ministero della sanità, che la esercita attraverso i propri organi periferici, individuabili negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna per gli alimenti d'origine animale e negli uffici di sanità marittima, aerea e di confine, nel caso degli alimenti di diversa origine.

A norma della legge n. 833 del 1978 spettano, invece, alle unità sanitarie locali, quali strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, i compiti operativi di vigilanza sulla produzione e sulla vendita delle sostanze alimentari di origine interna ovvero già introdotte nel territorio nazionale.

Poste tali premesse, questo Ministero interviene ovviamente ogni qual colta ne ricorrano le condizioni per impartire istruzioni specifiche e «mirate» ai propri organi periferici o, almeno, per richiamare l'attenzione degli assessorati regionali alla sanità su peculiari esigenze di vigilanza e di controllo, di particolare urgenza o rilevanza.

In tal senso, a partire dall'episodio di Chernobyl il Ministero della sanità ha inteso più volte interessare e sensibilizzare i propri organi periferici e gli assessorati regionali alla sanità per le opportune misure di intensificazione della vigilanza e per l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare il tasso di radioattività dei cereali, con particolare riguardo ai prodotti «derivati» e con l'invito a dare immediata comunicazione degli estremi di identificazione e dei referti d'analisi che individuassero partite di alimenti con un contenuto di $cesio_{134}$ e di $cesio_{137}$ superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa comunitaria.

Riguardo, infatti, alle misure specifiche di salvaguardia adottate, a tutela della salute dei consumatori, nei confronti dei cereali e dei prodotti trasformati in importazione dai paesi dell'Est e dell'Europa comunitaria, va ricordato che, a seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl con il Regolamento CEE n. 1707 del 1986, prorogato con i successivi Regolamenti n. 3026 del 1986, n. 624 del 1987 e, da ultimo, n. 3955 del 22 dicembre 1987 (applicabile fino al 10 dicembre 1989) il Consiglio delle comunità europee ha fissato tolleranze massime di radiocontaminazione per i prodotti agricoli, destinati all'alimentazione umana, provenienti da paesi terzi.

l'importazione di tali prodotti era quindi subordinata all'osservanza delle tolleranze massime previste, fissate – come somma di $cesio_{134}$ e di $cesio_{137}$ – in 600 B_q/Kg per tutte le sostanze alimentari, con le uniche eccezioni dei latti e delle altre sostanze destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi mesi di vita, per i quali il limite massimo tollerato è pari a 310 B_q/Kg.

A norma del Regolamento CEE n. 3955 del 1987 gli Stati membri dovevano procedere ai conseguenti controlli secondo criteri rapportati al livello di contaminazione del paese d'origine dei prodotti esportati, mentre più dettagliate modalità di applicazione sono state successivamente indicate dal Regolamento CEE n. 1983 del 1988, che nel relativo articolo 1, punto 2, prevede l'esecuzione di controlli «a sondaggio» secondo i seguenti criteri:

l'intensità dei controlli viene determinata dalle autorità di ciascun paese membro tenendo conto, in particolare, del grado di

radiocontaminazione subita dai paesi d'origine per effetto dell'incidente nucleare, delle caratteristiche dei prodotti in arrivo, dei risultati di precedenti controlli e dell'eventuale presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore ed attestante che i prodotti in esportazione cui espressamente si riferisce rispettano le tolleranze massime ammesse dalle norme comunitarie;

quando i controlli così effettuati all'arrivo consentono di accertare e di contestare per una determinata partita di alimenti il superamento delle tolleranze massime ammesse, le autorità responsabili possono decidere di respingerla o di distruggerla;

le autorità di ciascuno Stato membro possono esonerare da tali controlli le partite di alimentati per i quali risultino fornite prove adeguate e soddisfacenti dell'inensistenza di qualsiasi rischio di contaminazione, essendo stati prodotti o raccolti in data anteriore al 26 aprile 1986;

ogni accertato superamento delle tolleranze massime consentire per un determinato prodotto originario di un paese terzo comporta automaticamente l'intensificazione dei controlli per tutte le successive partite dello stesso prodotto provenienti da quel paese.

In realtà, va sottolineato che si tratta di criteri cautelari cui questo Ministero ha sostanzialmente ritenuto di attenersi sin dal primo periodo successivo all'incidente nucleare di Chernobyl, nel diramare istruzioni ai propri organi di confine sui controlli della radiocontaminazione dei prodotti vegetali in genere, estendendone di fatto l'applicazione per maggiore cautela (anche a rischiò di possibili censure da parte della Commissione CEE) ai prodotti di provenienza comunitaria e prevedendo, se necessario, l'intensificazione dei controlli, sia in fase d'importazione sia in campo nazionale, per le sostanze alimentari che presentassero valori di radioattività superiori alle tolleranze fissate o anche valori che potessero comunque apparire sospetti.

E proprio nel settore della vigilanza sui cereali, quali sostanze suscettibili di più lungo immagazzinaggio e di prolungata conservazione e come tali da considerare con più attenzione ai fini di un'eventuale radiocontaminazione, e particolarmente per quelli di provenienza greca, è stata più volte richiamata l'attenzione sia degli organi sanitari di frontiera e degli assessorati regionali alla sanità, per gli adempimenti di competenza sia delle associazioni delle categorie interessate, per ogni opportuna sensibilizzazione e conseguente responsabilizzazione e conseguente responsabilizzazione sul problema dei propri associati, sì da attuare – nello stesso tempo – forme di controllo ufficiale e di auto-controllo da parte degli operatori, evitando l'introduzione e la possibile commercializzazione di prodotti contaminati.

I riscontri ufficiali, effettuati in modo sistematico in fase d'importazione nei mesi successivi all'incidente nucleare di Chernobyl, alla luce dei referti analitici che – in particolare per il frumento – evidenziavano di norma valori molto inferiori ai limiti tollerati, anche per le sopravvenute disposizioni comunitarie prima ricordate sono stati successivamente effettuati «a sondaggio», non soltanto a fini di vigilanza ma anche a scopo conoscitivo, per seguire l'andamento nel tempo della radiocontaminazione degli alimenti.

È rimasta nondimeno impregiudicata, e non a caso, l'esigenza di controlli più attenti ed incisivi nei riguardi dei prodotti agricoli di provenienza greca: grazie a tali controlli, infatti, già nel periodo compreso fra il luglio 1986 e la fine di maggio 1988 era stato possibile individuare, segnalare come prescritto alla Commissione delle Comunità europee e respingere o (in un caso) porre sotto sequestro cinque partite di grano duro di provenienza greca, pervenute – rispettivamente – nei porti di Catania (2), Siracusa, La Spezia e Manfredonia, con livelli di radiocontaminazione superiori ai limiti di tolleranza previsti.

Si deve, anzi, sottolineare che nel caso della seconda partita irregolare esportata attraverso il porto di Catania, ivi pervenuta il 27 maggio 1988, l'esecuzione dei controlli di laboratorio ha assunto una rilevanza del tutto peculiare e determinante ai fini della tutela della pubblica salute, poichè tale partita era stata già nazionalizzata ed immessa nei silos della «Silos Granari spa» di Catania in base ad un certificato sanitario di scorta, regolarmente rilasciato dalle autorità del paese esportatore ma evidentemente inattendibile, che attestava per essa livelli di radiocontaminazione compresi nei limiti di tolleranza fissati dal Regolamento comunitario.

Il provvedimento di sequestro che ne è derivato, con conseguenti indagini affidate ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, ha innanzitutto impedito che il prodotto potesse essere abusivamente destinato ad impieghi alimentari.

Tutto ciò consente di affermare che il successivo, più clamoroso episodio del 23 settembre 1988 allorchè è stato accertato un elevato livello di radiocontaminazione per un'altra partita di grano di provenienza greca giunta nel porto di Bari con la motonave «Alexandra», lungi dal risultare casuale non ha certo colto di sorpresa questo Ministero, giungendo anzi a conferma ed a giustificazione dei criteri di preoccupata attenzione e di estrema cautela ai quali, come già detto, essa ha sempre ritenuto d'informare la propria linea di condotta in questo delicato settore, dopo l'incidente nucleare di Chernobyl.

Perciò, la successiva inchiesta penale al riguardo avviata dalla procura della Repubblica di Bari costituisce soltanto espressione dovuta di un'autonoma potestà dell'autorità giudiziaria, dinanzi a fatti penalmente rilevanti, cui sarebbe infondato attribuire qualsiasi carattere surrogatorio di mancate iniziative amministrative delle autorità sanitarie, in realtà mai venute meno nel tempo.

In tal senso, prendendo ulteriore spunto dal giustificato allarme suscitato dall'episodio di Bari quasi due anni e mezzo dopo l'incidente di Chernobyl, laddove la rilevante contaminazione riscontrata si riferisce ad un prodotto falsamente dichiarato proveniente dal raccolto stagionale del 1988, questo Ministero è tornato a ribadire alla commissione CEE, con comunicazioni ufficiali per il tramite del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri, la perdurante validità delle proprie posizioni di rigorosa cautela più volte espresse nei confronti delle esportazioni di grano dalla Grecia, prospettando altresì i rischi evidenti che apparenti scambi intracomunitari potessero fornire copertura sanitaria a prevedibili «triangolazioni» con paesi terzi.

Da ultimo, per effetto dei conseguenti contatti ufficiali con le autorità comunitarie e delle successive intese intercorse in un'apposita riunione interministeriale, tenuta il 13 gennaio 1989 presso quel Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state concordate soluzioni, tuttora operanti, che possono così riassumersi:

è stata confermata l'esigenza di controlli sistematici in fase d'importazione sul livello di contaminazione radioattiva delle partite di grano provenienti dalla Grecia;

attraverso iniziative diplomatiche promosse dal Ministero degli affari esteri per sensibilizzare il Governo greco, è stato promosso un incontro bilaterale a livello di esperti per chiarire i termini del problema e definire le modalità tecniche in vista di un'eventuale certificazione da rilasciarsi in modo esauriente, documentato e responsabile dalle competenti autorità elleniche;

la rinuncia da parte di questo Ministero a controlli di tipo sistematico in fase d'importazione sulle partite di grano di provenienza comunitaria, per la possibile anomala radiocontaminazione soprattutto legata al sospetto di triangolazioni commerciali con paesi terzi, resta subordinata (senza pregiudizio di quelli «a sondaggio») alla condizione che ogni partita sia scortata da un certificato della competente e qualificata autorità del paese esportatore, che ne attesti il livello di contaminazione in conformità del Regolamento CEE n. 1983 del 1988, con impegno del Ministero degli affari esteri di promuovere da ciasuno Stato membro la notificazione ufficiale dei laboratori pubblici abilitati a rilaciare tale certificazione.

Da quanto diffusamente illustrato è agevole evincere che non esiste un problema di adeguamento della legislazione italiana a quella più avanzata di altri Stati europei nel settore della radiocontaminazione di alimenti, essendo anzi stato il nostro paese, e per esso questo Ministero, elemento trainante per l'estensione dell'ambito applicativo e per la proroga delle prescrizioni in materia dei surrichiamati Regolamenti comunitari, che – come tali – hanno simultaneamente interessato tutti gli Stati membri, risultando di per se stessi direttamente vigenti e vincolanti in Italia, senza necessità di recepimento, ai sensi dell'articolo 189, comma 2, del Trattato di Roma.

Tutto ciò, in definitiva, dovrebbe aver precluso ogni rischio di eventuali, ulteriori introduzioni illecite nel nostro paese di grano con livelli di radiocontaminazione superiori ai limiti dianzi richiamati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(22 dicembre 1990)

VISIBELLI, SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che la cava in contrada «Petraro», utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Barletta, nella parte attrezzata, ha già esaurito la sua funzione;

che deve ancora essere attrezzata la seconda parte della cava;

che per la vecchia discarica di San Procopio non è stato realizzato il recupero ambientale, mentre ignoti abusivi continuano a depositarvi rifiuti di ogni genere;

che il comune di Barletta, a distanza di circa due anni dalla scadenza prevista dalla legge, non ha ancora attivato la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi;

che non è stato in alcun modo affrontato il problema della raccolta e del riciclaggio della carta, del vetro, eccetera;

rilevato che la situazione innanzi descritta costituisce danno all'ambiente e alla salute dei cittadini, oltre ad aumentare la quantità di rifiuti da smaltire in discarica;

richiamate le interrogazioni sull'argomento (atti parlamentari 4-02383 dell'8 novembre 1988 e 4-02646 del 20 dicembre 1988), di cui si risollecita per l'ennesima volta risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per indurre il comune di Barletta a rispettare la legge.

(4-04500)

(27 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento alla situazione rappresentata dall'interrogante si fa presente che il nucleo operativo ecologico dei carabinieri di questo Ministero, intervenuto in collaborazione con l'Arma locale in data 20 aprile 1990 ha posto sotto sequestro la discarica in contrada Petraro, gestita dalla SIUCA perchè priva del nulla osta dell'USL e della concessione edilizia per il capannone. Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente, adottata *ex* articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ne è stato prorogato l'esercizio e pertanto è stato disposto il dissequestro: la situazione della discarica è comunque sotto il controllo del nucleo operativo ecologico in contatto con l'Arma locale.

Anche la discarica sita in contrada San Procopio è stata sottoposta a sequestro con provvedimento della procura della Repubblica di Trani; allo stato sono in corso gli accertamenti tecnici sulla qualità dei rifiuti ivi smaltiti.

Premesso quanto sopra, da notizie pervenute dagli enti locali cui, giova ribadirlo, è istituzionalmente demandata l'organizzazione e il controllo del servizio di smaltimento dei rifiuti, si precisa quanto segue.

È in corso di realizzazione il secondo lotto della discarica in contrada Petraro, di cui risultano già eseguiti i lavori preparatori di sbancamento, livellamento e pendenze nonchè già predisposte le opere di preventiva permeabilizzazione del fondo.

La giunta provinciale, con delibera n. 860 del 6 aprile 1990 ha già approvato il progetto del secondo lotto presentato dal raggruppamento SLIA-SIUCA e detto provvedimento è all'esame del Coreco.

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi è stato attivato dall'8 maggio 1990.

È inoltre allo studio un progetto per l'istituzione del servizio di raccolta differenziata, di carta, vetro, eccetera, compatibilmente con le disponibilità di bilancio comunale.

Tale raccolta viene comunque assicurata, anche se non in maniera organica ed estesa su tutto il territorio comunale, mediante campane installate a cura della ditta appaltatrice nell'ambito del servizio generale di igiene urbana.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(31 dicembre 1990)

ZANELLA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 10 ottobre 1989 sono stati fissati i termini per l'attuazione dei servizi di esattoria e precisate, con altro provvedimento governativo, le condizioni prescritte ai soggetti concessionari, si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente che nella provincia di Treviso le richiamate prescrizioni sfuggono alla concreta applicazione;

in particolare, se si sia a conoscenza della circostanza che dei 30 sportelli, previsti dall'articolo 1 del decreto in premessa, nessuno è stato aperto in forma autonoma dalla Esamarca spa, se si escludono quelli di Castelfranco Veneto, Treviso città e Riese Pio X, essendo tutti posti all'interno dell'istituto di credito Cassamarca, con gravi effetti sulla promiscuità di utilizzo sia delle risorse umane sia delle strutture. Non è ancora aperto lo sportello di Vedelago;

se sussistano pertanto tuttora le condizioni che hanno portato all'affidamento della concessione del servizio di riscossione, per l'ambito provinciale di Treviso, alla Esamarca spa, posto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 all'articolo 9, comma 5, punto *b*), impone un'adeguata organizzazione tecnica e non consente una struttura organizzativa in molti casi promiscua con quelle dell'attività creditizia e di tesoreria di Cassamarca; che manca una struttura gerarchica (di pertinenza diretta) della Esamarca spa; che l'Esamarca spa si avvale, per la gestione, quasi totalmente di personale non proprio, con problematiche connesse al rapporto giuridico di lavoro e previdenziale; che le cartelle erariali in riscossione ad aprile sono state notificate soltanto a fine aprile anzichè entro il 5 febbraio 1990 come prevede la normativa; che gli sgravi per indebiti relativi al 1989 sono stati pagati con alcuni mesi di ritardo; che l'economicità e l'efficienza del servizio appaiono chiaramente compromesse; che risultano disattese le condizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettere *c*) e *d*), poichè l'Esamarca spa non sarebbe dotata dell'autonomo sistema informativo richiesto ed in conseguenza alla promiscuità, già evidenziata, è indeterminata la consistenza dei locali da destinarsi al servizio; che l'articolo 20 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 prevede la decadenza del concessionario qualora il servizio non fosse iniziato alla data fissata dalla convenzione e non risultassero rispettati gli obblighi in materia di legislazione lavoro e previdenza, come invece è accaduto per i 118 dipendenti comandati Cassamarca, ai quali non è estesa l'applicazione dei contratti di lavoro di categoria (dipendenti da concessionari) e l'iscrizione al fondo di previdenza dei medesimi, con conseguente evasione contributiva previdenziale (5,50

per cento retribuzione a favore INPS); che, ancora in contrasto con le disposizioni, risulta che l'Esamarca spa ha, al proprio libro matricola, soltanto due dipendenti provenienti dalla ex esattoria di Castelfranco Veneto. Si sostanzia quindi un vero subappalto della concessione alla Cassamarca. E infatti, con provvedimento in data 2 gennaio 1990, la Cassamarca ha provveduto a comandare 118 dei propri dipendenti presso gli sportelli dell'Esamarca spa, dei quali 5 a contratto di formazione lavoro; in molteplici realtà operative il personale «distaccato» in Esamarca spa svolge, promiscuamente, anche operazioni di natura prettamente bancaria (ad esempio operazioni varie, conto corrente, contabilità credito) e tesoreria, tanto che in molte filiali Cassamarca dove è presente un unico cassiere non «distaccato» in Esamarca spa questo assume promiscuamente operazioni di credito e di esattoria. Tutto ciò rende, tra l'altro, matematicamente impossibile la quantificazione dei costi effettivi del personale adibito a servizio esattoriale ed il formale rispetto di quanto previsto dall'articolo 91 (rappresentanza del collettore) e dall'articolo 103 (segreto d'ufficio).

Si chiede, infine, di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per riportare la situazione delle esattorie della provincia di Treviso alle condizioni volute dalle disposizioni governative emanate in materia.

(4-04972)

(19 giugno 1990)

RISPOSTA. – Con la presente si scioglie la riserva, espressa nella nota del 20 luglio 1990 n. 2/1862/UL, di fornire definitivi elementi di risposta, richiestimi nell'ottobre scorso in merito alla interrogazione 4-04972.

Come noto con decreto ministeriale del 22 dicembre 1989 la società Esamarca spa ha ssunto dal 1° gennaio 1990 il servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Treviso.

La Esamarca si è avvalsa, nella fase iniziale, del personale della Cassamarca, a seguito di accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, in forza di norme contrattuali nazionali che prevedono l'istituzione del «distacco». Il distacco è stato siglato tramite regolari accordi sindacali sottoscritti sia dalla Esamarca che dalla Cassamarca per il periodo massimo di un anno. Ciò nell'intento di consentire, tramite un conguro lasso di tempo, il completamento dell'organizzazione della società e nel contempo permettere al personale di esercitare l'opzione, prevista dall'accordo sindacale, per il facoltativo passaggio alle dirette dipendenze della Esamarca spa.

Dal 7 giugno 1990, data in cui è stato siglato l'accordo definitivo tra le organizzazioni sindacali e la Esamarca, si sono verificati i passaggi del personale dalla Cassamarca alla Esamarca spa.

L'attività di riscossione, al momento, è assicurata:

dal personale direttamente assunto a tempo indeterminato e regolarmente iscritto al Fondo nazionale di previdenza dei dipendenti dei concessionari;

da personale assunto con contratto di formazione lavoro e da dipendenti della Cassamarca distaccati, in attesa di essere assunti dalla

Esamarca spa o sostituiti da altri nuovi assunti dalla società entro il 31 dicembre 1990, in base agli accordi sindacali citati.

Con riferimento alla denunciata mancanza di un adeguato sistema informatico (previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988), si fa presente che la Esamarca spa utilizza proprie procedure per la gestione dei servizi della riscossione servendosi, sulla base di un contratto di servizio, del centro elaborazione dati della Cassamarca per l'elaborazione, la gestione e la manutenzione dei programmi.

In merito ai locali ove viene svolta l'attività di riscossione, l'Esamarca spa risulta operare in diversi sportelli dell'ambito territoriale in forma autonoma e completamente indipendente.

Per i restanti sportelli l'attività della società viene svolta all'interno di altrettanti locali della Cassamarca, in spazi ben individuati e con operatività ben distinta da quella bancaria.

Tutti gli sportelli sono stati dotati di mezzi tecnici operanti direttamente in circolarità ed in tempo reale.

Per quanto concerne le notifiche delle cartelle esattoriali, si conferma il ritardo denunciato, senza peraltro trascurare le difficoltà incontrate dall'Esamarca spa, così come dagli altri concessionari, con l'avvio del nuovo sistema di riscossione (quali ruoli consegnati in ritardo, difficoltà di caricamento dei nuovi archivi, preparazione della nuova modulistica, eccetera).

Tali ritardi, peraltro, non hanno comportato per l'erario alcun danno in quanto in base all'obbligo del non riscosso come riscosso, puntualmente osservato dalla Esamarca spa, i versamenti dei carichi iscritti a ruolo sono stati effettuati alle prescritte scadenze.

I contribuenti, inoltre, non hanno subìto conseguenze negative da tale ritardo avendo usufruito della facoltà di pagare le imposte entro i termini stabiliti dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in esenzione dell'indennità di mora.

Con riferimento all'asserito ritardo nella esecuzione degli sgravi per indebito, si precisa che, a seguito del differimento al 30 aprile 1990 del termine utile per la presentazione degli elenchi dei residui crediti di gestione, il servizio centrale della riscossione con telegramma del 14 aprile 1990 ha disposto che prima di tale data non avrebbero potuto eseguirsi i provvedimenti di sgravio riferiti a partite in carico agli esattori cessati al 31 dicembre 1989 ed intestati a nuovi concessionari.

Si segnala inoltre che il centro di servizio delle imposte dirette di Venezia ha provveduto alla regolarizzazione degli elenchi di sgravio solo alla fine del mese di giugno 1990 e che l'intendenza di finanza di Treviso, su richiesta della Esamarca spa, ha concesso, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la proroga di quattro mesi per l'esecuzione degli sgravi per indebito.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(7 dicembre 1990)